

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 10 novembre 2025

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale:** Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2ª Serie speciale:** Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale:** Regioni (pubblicata il sabato)
- 4ª Serie speciale:** Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5ª Serie speciale:** Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste**

DECRETO 30 settembre 2025.

Modifica degli articoli 10.4 e 12.3 del Bando PNSR 2014-2022 - Reg (UE) 1305/2013. Programma nazionale di sviluppo rurale 2014/2020. Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali; Sottomisura 4.3 - Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche; tipologia di operazione 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture irrigue. (25A06041)

Pag. 1

DECRETO 30 settembre 2025.

Modifica dell'articolo 12 dell'avviso pubblico approvato con decreto 11 aprile 2025, n. 166844. Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027, intervento SRF.01, produzioni zootecniche - campagna assicurativa 2023. Ulteriore differimento termini per la presentazione delle domande di sostegno. (25A06042)

Pag. 3

DECRETO 30 settembre 2025.

Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2022, sottomisure 17.2 e 17.3 - Modifica degli avvisi pubblici approvati con i decreti 6 agosto 2025, n. 366685 e 6 agosto 2025, n. 366704. Differimento termini per la presentazione delle domande di sostegno. (25A06043)

Pag. 5

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

DECRETO 29 ottobre 2025.

Modifiche al decreto 19 ottobre 2020 e al relativo disciplinare tecnico allegato B, in materia di trasmissione delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria. (25A05990)

Pag. 6



DECRETO 7 novembre 2025.

Disposizioni attuative degli obblighi dichiarativi e di versamento in materia di imposizione integrativa. (25A06120) *Pag.* 39

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 24 ottobre 2025.

Scioglimento della «Terra amica - società cooperativa agricola», in Foggia, e nomina del commissario liquidatore. (25A06017) *Pag.* 42

DECRETO 24 ottobre 2025.

Scioglimento, della «La Villetta Area Nord società cooperativa sociale O.N.L.U.S. in liquidazione», in Urbino, e nomina del commissario liquidatore. (25A06018) *Pag.* 44

DECRETO 24 ottobre 2025.

Scioglimento della «Agricola zootecnica Al-coop soc. coop. in liquidazione», in Oppido Lucano, e nomina del commissario liquidatore. (25A06019) *Pag.* 45

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Rettifica della determina IP n. 575 del 23 luglio 2025, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Da-flon». (25A05952) *Pag.* 46

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di lapatinib, «Ulbafete» (25A05953) *Pag.* 47

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di montelukast, «Montelukast Mylan». (25A05954) *Pag.* 47

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Aromasin» (25A05955) *Pag.* 48

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Efexor» (25A05956) *Pag.* 49

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Ciprallex» (25A05957) *Pag.* 49

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Accusol con potassio» (25A05958) *Pag.* 50

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di posaconazolo, «Posaconazolo Aurobindo». (25A05959) *Pag.* 50

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di nifedipina, «Salativ» (25A05960) *Pag.* 51

Cassa depositi e prestiti S.p.a.

Avviso a valere sui buoni fruttiferi postali e sul Libretto Smart. (25A06044) *Pag.* 52

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 ottobre 2025 (25A06033) *Pag.* 53

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 ottobre 2025 (25A06034) *Pag.* 53

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 ottobre 2025 (25A06035) *Pag.* 54

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 ottobre 2025 (25A06036) *Pag.* 54

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 31 ottobre 2025 (25A06037) *Pag.* 55

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 17 settembre 2025, recante: «Modifica dei criteri di ripartizione delle risorse per le spese di personale destinate al Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro», del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. (25A06092) *Pag.* 55



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 30 settembre 2025.

Modifica degli articoli 10.4 e 12.3 del Bando PNSR 2014-2022 - Reg (UE) 1305/2013. Programma nazionale di sviluppo rurale 2014/2020. Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali; Sottomisura 4.3 - Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche; tipologia di operazione 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture irrigue.

L'AUTORITÀ DI GESTIONE
DEL PROGRAMMA NAZIONALE DI SVILUPPO
RURALE 2014-2022 - SOTTOMISURA 4.3

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (allegato 1), recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (allegato 2), sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, ed in particolare l'art. 46 «Investimenti nell'irrigazione»;

Visto l'art. 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, il quale stabilisce che le spese sono ammissibili se sono state sostenute da un beneficiario e pagate tra la data di presentazione del programma alla Commissione e il 31 dicembre 2023;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (allegato 3), su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Visto l'art. 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, che stabilisce le modalità del versamento del saldo relativamente al termine ultimo di ammissibilità delle spese di cui all'art. 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 riguardando le spese effettuate dall'organismo pagatore riconosciuto fino al termine ultimo di ammissibilità delle spese;

Vista la decisione della Commissione europea C(2015) 8312 del 20 novembre 2015, con la quale è stato approvato il Programma nazionale di sviluppo rurale (PNSR) per il

periodo di programmazione 2014/2020, parzialmente modificato dalla decisione C(2019)8503 della Commissione del 20 novembre 2019 con la quale è stato autorizzato lo spostamento di risorse pubbliche pari complessivamente a euro 97.000.000,00 in favore della sottomisura 4.3;

Visto il regolamento (UE) 2020/2220 del 23 dicembre 2020 (allegato 4), che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del FEASR negli anni 2021 e 2022 modificando i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 e n. 1308/2013, in particolare, l'art. 2, comma 2 che proroga di due anni le scadenze definite nell'art. 65, par. 2, regolamento (UE) n. 1303/2013;


Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 (allegato 5), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea Serie L 435 del 6 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 e la rettifica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea Serie L 29 del 10 febbraio 2022, (allegato 5.1);

Visto il Programma nazionale di sviluppo rurale (allegato 6) con particolare riferimento agli investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche, sottomisura: 4.3 - Investimenti irrigui - tipologia di operazione 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture irrigue;

Tenuto conto che il regime di aiuto previsto nell'ambito della sottomisura 4.3, operazione 4.3.1 del PSRN 2014/2020 è stato attivato con bando pubblico con il quale sono definite le condizioni per la presentazione ed il trattamento delle domande di sostegno e di quelle di pagamento, nonché le modalità di accesso ai benefici previsti dalla misura con indicazione, tra l'altro, dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità per la concessione dei finanziamenti e l'individuazione degli obblighi e degli impegni che il beneficiario è tenuto ad adempiere ed al cui rispetto è correlata l'erogazione degli aiuti concessi;

Visto il decreto del 30 dicembre 2016, n. 31990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 17 marzo 2017, con cui è stato approvato il bando di selezione delle proposte progettuali sottomisura 4.3 - «Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche, tipologia di operazione 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture irrigue» ed i relativi allegati (allegati 7, 7.1 e 7.2 e 8);

Visto il decreto del 26 marzo 2019, n. 14873, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva del bando di selezione delle proposte progettuali nell'ambito del PSRN 2014-2020 - operazione 4.3.1. Investimenti in infrastrutture irrigue (allegati 9 e 9.1);



Visto il decreto del 28 marzo 2019, n. 15180, che ha modificato l'art. 10.2 del bando di selezione delle proposte progettuali - sottomisura 4.3 stabilendo che «I beneficiari del finanziamento possono chiedere l'erogazione di un'unica anticipazione di importo non superiore al 25% del contributo pubblico spettante ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 (articoli 45 e 63) successivamente al decreto di concessione del finanziamento» (allegati 10; 10.1 e 10.2);

Visto il decreto del 9 dicembre 2019, n. 39484, che ha modificato l'art. 10.3 del bando di selezione delle proposte progettuali - sottomisura 4.3 stabilendo che «Le domande di pagamento intermedie possono essere presentate secondo le modalità previste dall'art. 10.1, nel numero massimo di sei all'anno» (allegati 11; 11.1 e 11.2);

Visto il decreto del 10 febbraio 2020, n. 4491, con il quale è stato approvato lo scorrimento della graduatoria definitiva delle domande di sostegno presentate a valere sul bando di selezione delle proposte progettuali nell'ambito del PNSR 2014-2020 - operazione 4.3.1 Investimenti in infrastrutture irrigue (allegati 12 e 12.1);

Visto il decreto del 24 giugno 2020, n. 22770 (allegati 13; 13.1 e 13.2), che ha modificato l'art. 10.3 e gli allegati n. 3 e n. 12 del bando di selezione delle proposte progettuali - sottomisura 4.3, relativamente alle domande di pagamento intermedie (art. 10.3), al Quadro economico, cronoprogramma di spesa e tempistica di realizzazione (bando allegato n. 3) ed alla tabella delle riduzioni e sanzioni (bando allegato n. 12);

Visto il decreto del 22 marzo 2022, n. 0132109 (allegati 14; 14.1 e 14.2), che ha modificato gli articoli 9.3, 10.4 e 12.3 del bando di selezione delle proposte progettuali, recependo il regolamento (UE) 2020/2220 del 23 dicembre 2020;

Visto il decreto del 3 maggio 2023, n. 230349, registrato alla Corte dei conti in data 12 giugno 2023 al n. 941 (allegati 15; 15.1 e 15.2), con il quale sono apportate ulteriori modifiche all'art. 10.4 e all'allegato 12 (tabella riduzioni e sanzioni) del bando;

Visto il decreto del 20 maggio 2024, n. 0222618, registrato alla Corte dei conti in data 6 giugno 2024 al n. 1022 (allegati 16; 16.1 e 16.2), con il quale sono apportate ulteriori modifiche all'art. 12.3 del bando;

Visto il decreto del 27 novembre 2024, n. 0625733, registrato alla Corte dei conti in data 23 dicembre 2024 al n. 1692 (allegati 17; 17.1 e 17.2), con il quale sono apportate ulteriori modifiche agli articoli 9.3 e 12.3 del bando;

Visto il decreto-legge del 1° giugno 2023, n. 61, recante: «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi» (allegati 18 e 18.1);

Visto il decreto del 22 maggio 2025, n. 0229690, registrato alla Corte dei conti in data 18 giugno 2025 al n. 812 (allegato 19, allegato 19.1 e allegato 19.2), con il quale sono apportate ulteriori modifiche agli articoli 10.4 e 12.3 del bando;

Visto l'art. 1, commi 559-562 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) (allegato 20), con il quale, nell'ambito della programmazione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), è stata con-

sentita alle regioni una maggiore flessibilità nelle tempistiche di spesa per la chiusura della programmazione FEASR 2014-2022 prevedendo che dal 1° gennaio 2026 sarà permesso di onorare gli impegni assunti sui Programmi di sviluppo rurale regionali 2014-2022 (PSR) e ancora pendenti dopo il 31 dicembre 2025 attraverso le risorse finanziarie già allocate nei PSR come aiuti nazionali aggiuntivi da riallocare al Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 ai sensi dell'art. 155 del regolamento (UE) 2021/2115;

Visto l'art. 15, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118 (allegato 21), con il quale il comma 559 dell'art. 1 della legge di bilancio 2025 è stato modificato sopprimendo la dicitura «regionali» estendendo in tal modo anche al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la possibilità di rimodulare i rispettivi Programmi nazionali di sviluppo rurale secondo le medesime modalità previste dal comma 559;

Considerato che il Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN 2014-2022) è stato approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 8312 del 20 novembre 2015 come da ultimo modificata con decisione C(2025) 6584 del 25 settembre 2025 (allegati 22 e 22.1), ed in particolare la sottomisura 4.3;

Preso atto che a seguito dell'ultima modifica al PSRN la spesa pubblica programmata per la sottomisura 4.3 si attesta a euro 320.582.080,31 a cui si aggiunge un finanziamento nazionale integrativo, pari a euro 23.325.083,24;

Considerato che per la sottomisura 4.3 è stata approvata una rimodulazione del tasso di finanziamento elevando la percentuale di contribuzione comunitaria dal 45% al 75% e riducendo contestualmente il cofinanziamento nazionale dal 55% al 25%, e che tali nuove percentuali sono da applicarsi a tutti i pagamenti erogati a partire dal 1° ottobre 2025;

Considerato che sulla base del monitoraggio dello stato attuativo degli interventi finanziati, potrebbero permanere, per alcuni beneficiari, difficoltà nel completamento degli stessi;

Rilevata la necessità di consentire il completamento di tutti gli interventi strutturali finanziati per gli importanti benefici ambientali connessi, con particolare riferimento alla razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica;

Preso atto che la sottomisura 4.3 rientra nell'ambito dell'applicazione dell'art. 155 del regolamento (UE) 2021/2115;

Considerato che l'art. 2 dal decreto di modifica del bando n. 0229690 del 22 maggio 2025, dispone:

al ricorrere di ipotesi di forza maggiore e circostanze eccezionali come individuate dall'art. 3, comma 1, del regolamento (UE) 2021/2116 nonché al verificarsi di circostanze anormali, estranee al controllo dell'ente concessionario, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l'adozione di tutte le precauzioni del caso, i termini indicati all'art. 1, previa autorizzazione dell'Autorità di gestione, si intendono prorogati rispettivamente:

la presentazione della domanda di pagamento del saldo al 30 settembre 2025;

le varianti di assestamento del quadro economico varianti di dettaglio e/o revisione/adeguamento prezzi, al 15 settembre 2025;



Considerato che ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118 ed a seguito del recepimento della decisione della Commissione europea C(2025) 6584, è consentito onorare gli impegni assunti sui Programmi di sviluppo rurale 2014-2022 (PSR) e ancora pendenti dopo il 31 dicembre 2025 attraverso le risorse nazionali aggiuntive da riallocare nel PSP 2023-2027 previa modifica del Piano;

Ritenuto pertanto necessario consentire il completamento dei lavori e la presentazione della domanda di saldo oltre i termini indicati all'art. 2 del decreto n. 0229690 del 22 maggio 2025;

Ritenuto pertanto opportuno modificare gli articoli 10.4 e 12.3 del bando di selezione delle proposte progettuali, nell'ambito del PNSR 2014-2022 - operazione 4.3.1 Investimenti in infrastrutture irrigue e per l'effetto annullare l'art. 2 del decreto n. 0229690 del 22 maggio 2025;

A termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Al bando di selezione delle proposte progettuali sotto-misura 4.3 - «Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche, tipologia di operazione 4.3.1 Investimenti in infrastrutture irrigue», approvato con decreto del 30 dicembre 2016, n. 31990, come da ultimo aggiornato con il decreto n. 0229690 del 22 maggio 2025, sono apportate le seguenti modifiche:

l'art. 10.4, comma 1, laddove riporta:

«La presentazione della domanda di pagamento del saldo deve avvenire entro trecentosessantacinque giorni dalla ultimazione dei lavori e comunque entro il 31 luglio 2025».

è così modificato:

«La presentazione della domanda di pagamento del saldo deve avvenire entro trecentosessantacinque giorni dalla ultimazione dei lavori e comunque entro il 15 ottobre 2026».

l'art. 12.3 laddove riporta:

«per le varianti di assestamento del quadro economico varianti di dettaglio e/o revisione/adeguamento prezzi, il 15 luglio 2025».

è così modificato:

«per le varianti di assestamento del quadro economico varianti di dettaglio e/o revisione/adeguamento prezzi 15 settembre 2026».

2. Per effetto delle modifiche riportate al comma 1 del presente articolo, l'art. 2 del decreto n. 229690 del 22 maggio 2025 è annullato.

Art. 2.

Per le domande di saldo presentate oltre il 30 settembre 2025 il relativo pagamento potrà avvenire nel 2026 a valere sulle risorse di cui al PSP previa modifica e approvazione del Piano, secondo le percentuali di cofinanziamento ivi previste.

Art. 3.

Il presente provvedimento è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web istituzionale del Masaf (www.masaf.gov.it) e della Rete rurale nazionale.

Roma, 30 settembre 2025

L'Autorità di gestione: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1215

25A06041

DECRETO 30 settembre 2025.

Modifica dell'articolo 12 dell'avviso pubblico approvato con decreto 11 aprile 2025, n. 166844. Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027, intervento SRF.01, produzioni zootecniche - campagna assicurativa 2023. Ulteriore differimento termini per la presentazione delle domande di sostegno.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;


Visto il Piano strategico nazionale della PAC (PSP) 2023-2027 approvato dalla Commissione europea con decisione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022, così come modificato da ultimo con decisione C(2025) 3805 del 18 giugno 2025, che ricomprensce gli interventi di cui all'art. 76 del regolamento (UE) 2115/2021 inerenti alla Gestione del rischio;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa al «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, gli articoli 14 e 16;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2023, n. 178 recante il regolamento inerente alla riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783 con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze, registrato alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 2024, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2024 al n. 320, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 29 gennaio 2025, n. 38839 recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025, registrata alla Corte dei conti il 16 febbraio 2025 al n. 193;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale 4 marzo 2025, n. 100435 con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 11 marzo 2025 al n. 219;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale 11 marzo 2025, n. 110850, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2025, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 12 marzo 2025 al n. 221;

Considerato che il PSP 2023-2027 individua il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale, quale Autorità di gestione nazionale del Piano;

Considerato, inoltre, che il PSP 2023-2027, nel definire la struttura e l'organizzazione dell'Autorità di gestione ha stabilito che gli organismi intermedi, ai sensi dell'art. 123.4 del regolamento (UE) 2021/2215, sono organismi delegati dall'Autorità di gestione nazionale, per l'esecuzione di determinate funzioni di gestione e attuazione del Piano, mediante appositi provvedimenti formali che stabiliscono l'oggetto della delega, le modalità di esecuzione della stessa e le modalità di verifica sulla esecuzione delle funzioni del delegato;

Visto l'art. 7 della direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale 4 marzo 2025, n. 100435, ai sensi del quale la Direzione generale dello sviluppo rurale è individuata come organismo intermedio e ad essa sono delegate tutte le funzioni di gestione e attuazione del PSP 2023-2027 inerenti agli ambiti di competenza attribuiti alla medesima Direzione, tra i quali rientra la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea in materia di Gestione del rischio;

Vista la convenzione di delega sottoscritta tra l'Autorità di gestione nazionale del PSP 2023-2027, la Direzione generale dello sviluppo rurale - O.I. delegato e l'AGEA che disciplina i rapporti relativi all'affidamento ad AGEA delle attività delegate afferenti, tra l'altro, all'intervento SRF.01 del PSP 2023-2027, approvata con decreto 20 febbraio 2024, n. 80921, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2024, al n. 123404;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 e, in particolare, il Capo III che istituisce il Sistema di gestione del rischio nel contesto del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2015;

Visto il decreto 11 aprile 2025, n. 166844 di approvazione dell'avviso pubblico - Invito a presentare proposte - Produzioni zootecniche, campagna assicurativa 2023 relativo all'intervento SRF.01, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 118 del 23 maggio 2025;


Visto il decreto 9 maggio 2025, n. 204825 di modifica degli articoli 12 e 13 dell'avviso pubblico a presentare proposte per le produzioni zootecniche, campagna assicurativa 2023, approvato con decreto direttoriale 11 aprile 2025, n. 166844, che dispone, tra l'altro, che non è consentita la presentazione della domanda di sostegno in caso di discordanza tra la razza dichiarata nel PAI e quella accertata in BDN, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 137 del 16 giugno 2025;

Visto il decreto 27 giugno 2025, n. 291898 di modifica dell'art. 12 dell'avviso pubblico approvato con decreto direttoriale 11 aprile 2025, n. 166844, con il quale è stato disposto il differimento dei termini per la presentazione dei PAI, l'informatizzazione delle polizze e la presentazione delle domande di sostegno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 dell'8 agosto 2025;

Visto il decreto 31 luglio 2025, n. 357151 di modifica dell'avviso pubblico a presentare proposte per le produzioni zootecniche, campagna assicurativa 2023 approvato con decreto direttoriale 11 aprile 2025, n. 166844, con il quale sono stati ulteriormente differiti i termini per la presentazione dei PAI e per l'informatizzazione delle polizze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 210 del 10 settembre 2025;

Considerato che ai sensi dell'art. 12 dell'avviso pubblico approvato con decreto 11 aprile 2025, n. 166844, come modificato con decreto 27 giugno 2025, il termine per la presentazione delle domande di sostegno è fissato al 30 settembre 2025;

Vista la nota n. 72152 del 18 settembre 2025, assunta al prot. n. 466572 di pari data, con la quale AGEA ha rappresentato l'opportunità di perfezionare il colloquio con la Banca dati nazionale zootecnica (BDN), gestita dal Ministero della salute, per affinare le attività di controllo e verifica della razza prevalente dichiarata dagli allevatori nei PAI e che, attualmente, a seguito di tale controllo, risulta bloccata la presentazione di circa quattrocento domande di sostegno per le produzioni zootecniche - campagna 2023;



Ritenuto necessario, in accoglimento della proposta di AGEA, implementare il colloquio con la BDN per acquisire le informazioni che consentono di affinare i controlli di ammissibilità delle domande di sostegno, mantenendone comunque inalterata la validità;

Tenuto conto che il perfezionamento del protocollo di colloquio con la BDN, interessando diverse amministrazioni, potrebbe richiedere tempistiche di realizzazione non compatibili con l'attuale scadenza per la presentazione delle domande di sostegno;

Ritenuto pertanto necessario, al fine di consentire a tutti gli allevatori che assicurano le proprie produzioni di presentare la domanda di sostegno, procedere ad un ulteriore differimento del termine per la presentazione delle domande di sostegno di cui all'art. 12 dell'avviso pubblico approvato con decreto 11 aprile 2025, n. 166844, prevedendo contestualmente la possibilità che, in caso di impossibilità di rilascio delle domande di sostegno entro tale termine, l'organismo pagatore AGEA, sentita l'autorità di gestione, con proprie istruzioni operative possa consentire di completare le attività di compilazione e rilascio delle domande interessate oltre il medesimo termine e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure;

Decreta:

Art. 1.

Modifica dell'art. 12 dell'avviso pubblico approvato con decreto 11 aprile 2025, n. 166844

1. All'art. 12 dell'avviso pubblico approvato con decreto 11 aprile 2025, n. 166844, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il termine per la presentazione delle domande di sostegno è differito dal 30 settembre 2025 al 31 ottobre 2025;

b) il testo dell'articolo è integrato con la presente frase: «Nel caso di impossibilità di rilascio delle domande di sostegno entro il termine di cui sopra, per motivazioni debitamente documentate entro la medesima scadenza, l'organismo pagatore AGEA, sentita l'autorità di gestione, con proprie istruzioni operative può consentire di completare le attività di compilazione e rilascio delle domande interessate oltre il suddetto termine e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure.».

Il presente provvedimento è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero.

Roma, 30 settembre 2025

Il direttore generale: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1217

25A06042

DECRETO 30 settembre 2025.

Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2022, sottomisure 17.2 e 17.3 – Modifica degli avvisi pubblici approvati con i decreti 6 agosto 2025, n. 366685 e 6 agosto 2025, n. 366704. Differimento termini per la presentazione delle domande di sostegno.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della Politica agricola comune;


Visto il regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Visto il Programma di sviluppo rurale nazionale (di seguito PSRN) 2014-2022 approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 8312 del 20 novembre 2015, modificato da ultimo con decisione C(2025) 6584 del 25 settembre 2025;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020, ed in particolare il Capo III riguardante la gestione del rischio in agricoltura, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 12 marzo 2015, n. 59;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;



Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 6 dicembre 2023, n. 285 e recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783 con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze, registrato alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 2024, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2024 al n. 320, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 29 gennaio 2025, n. 38839 recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025, registrata alla Corte dei conti il 16 febbraio 2025 al n. 193;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale 4 marzo 2025, n. 100435 con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 11 marzo 2025 al n. 219;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale 11 marzo 2025, n. 110850, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai Dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2025, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 12 marzo 2025 al n. 221;

Visto il decreto direttoriale 6 agosto 2025, n. 366685, di approvazione dell'avviso pubblico a presentare proposte inerenti alle integrazioni delle quote di adesione alla copertura mutualistica per la sottomisura 17.2, relativo alle annualità 2021, 2022 e 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 16 settembre 2025, n. 215;

Visto il decreto direttoriale 6 agosto 2025, n. 366704, di approvazione dell'avviso pubblico a presentare proposte inerenti alle integrazioni delle quote di adesione alla copertura mutualistica per la sottomisura 17.3, relativo alle annualità dalla 2019 alla 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'8 settembre 2025, n. 208;

Considerato che, ai sensi dell'art. 9 dell'avviso approvato con decreto 6 agosto 2025, n. 366685, possono essere presentate più domande di sostegno per ciascuna annualità entro il termine ultimo del 30 settembre 2025, mentre ai sensi dell'art. 8 dell'avviso approvato con decreto 6 agosto 2025, n. 366704, è possibile presentare una sola domanda di sostegno per ciascuna annualità entro il medesimo termine del 30 settembre 2025 e che, in en-

trambi i casi, ciascuna domanda deve essere corredata, tra l'altro, dai dati delle coperture mutualistiche annuali degli agricoltori aderenti;

Preso atto di quanto rappresentato da AGEA con nota n. 74602 del 29 settembre 2025, acquisita al protocollo n. 503560 del 30 settembre 2025, in merito alle difficoltà tecniche riscontrate nella fase di acquisizione dei dati relativi alle coperture mutualistiche annuali per entrambe le sottomisure, che potrebbero non consentire il rispetto del termine ultimo del 30 settembre 2025 per la presentazione delle domande di sostegno da parte dei beneficiari;

Ritenuto pertanto necessario, al fine di consentire a tutti i beneficiari di presentare domanda di sostegno per ciascuna delle annualità di interesse, procedere ad una modifica dell'avviso pubblico approvato con decreto 6 agosto 2025, n. 366685, e dell'avviso pubblico approvato con decreto 6 agosto 2025, n. 366704, per differire i termini per la presentazione delle domande di sostegno dal 30 settembre 2025 al 27 ottobre 2025;

Decreta:

Art. 1.

Differimento dei termini di presentazione delle domande di sostegno stabiliti dagli avvisi pubblici approvati con i decreti direttoriali 6 agosto 2025, n. 366685, e n. 366704

1. Per effetto del presente provvedimento, i termini per la presentazione delle domande di sostegno di cui all'art. 9 dell'avviso pubblico approvato con decreto 6 agosto 2025, n. 366685 e di cui all'art. 8 dell'avviso pubblico approvato con decreto 6 agosto 2025, n. 366704, sono differiti dal 30 settembre 2025 al 27 ottobre 2025.

Il presente provvedimento è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero.

Roma, 30 settembre 2025

Il direttore generale: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1216

25A06043

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 ottobre 2025.

Modifiche al decreto 19 ottobre 2020 e al relativo disciplinare tecnico allegato B, in materia di trasmissione delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO

Visto l'art. 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e i relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, concernenti la tra-



smmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria (Sistema TS) per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 luglio 2015 e successive modificazioni, attuativo del citato art. 3 del decreto legislativo n. 175 del 2014, il quale, al comma 2 dell'art. 5-*quater*, prevede che, per le sole finalità di controllo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in conformità con quanto previsto dall'Agenzia delle entrate con proprio provvedimento, il Sistema TS rende disponibili ai dipendenti dell'Agenzia delle entrate le informazioni di dettaglio rettificata mediante la compilazione semplificata di cui all'art. 5-*bis* del medesimo decreto ministeriale 31 luglio 2015;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 29 ottobre 2020, e successive modificazioni;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 12 giugno 2025, il quale sostituisce l'art. 12 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, e prevede che i soggetti tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dai dati relativi al 2025, provvedono alla trasmissione dei dati con cadenza annuale, entro il termine stabilito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 281068 del 3 luglio 2025, il quale prevede che, nel caso di modifiche delle spese sanitarie operate direttamente dal contribuente, dal sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale o da un intermediario, il Sistema TS rende disponibili in consultazione ai soli dipendenti dell'Agenzia delle entrate incaricati delle attività di controllo formale, l'elenco delle informazioni di dettaglio delle spese sanitarie riferite al contribuente e ai familiari che risultano essere a suo carico, per le finalità di controllo di cui all'art. 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;

Considerato che risulta necessario modificare il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2020 e successive modificazioni, in coerenza con quanto disposto dal citato art. 5 del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81;

Considerato che risulta necessario modificare il citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2020 e successive modificazioni e il relativo allegato B, al fine di prevedere le modalità con cui Sistema TS rende disponibili all'Agenzia delle entrate l'elenco delle informazioni di dettaglio delle spese sanitarie di cui al citato provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 281068 del 3 luglio 2025;

Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, concernente il Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

Acquisito il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali reso con il provvedimento n. 285 del 21 maggio 2025, ai sensi dell'art. 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2020

1. Al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 ottobre 2020, n. 270, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 4 è aggiunto il seguente comma:

«4-*bis*. A partire dall'anno 2025, il Sistema TS, relativamente alle sole dichiarazioni dei redditi selezionate in via centralizzata dall'Agenzia delle entrate per il controllo formale ai sensi dell'art. 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, secondo quanto previsto dai punti 2.1.5 e 5.1.5 del provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 281068 del 3 luglio 2025, rende disponibili ai dipendenti della medesima Agenzia delle entrate, incardinati nell'ufficio territorialmente competente all'attività di controllo, le funzionalità per la consultazione dei dati di dettaglio delle spese veterinarie e sanitarie relative al contribuente e ai familiari fiscalmente a carico individuati in base alla dichiarazione presentata. Sono esclusi dalla consultazione i dati per i quali è stata manifestata l'opposizione di cui all'art. 3 del presente decreto.»;

b) all'art. 7, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2025, per le spese sanitarie di cui all'art. 2 la trasmissione dei relativi dati è effettuata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento delle medesime spese.».

2. L'Allegato B del suddetto decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2020 è sostituito dall'allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2025

Il Ragioniere generale dello Stato: PERROTTA



Disciplinare Tecnico riguardante il trattamento dei dati da rendere disponibili all'Agenzia delle entrate da parte del Sistema TS

INDICE

- 1. INTRODUZIONE**
- 2. TRATTAMENTO E RISERVATEZZA DEI DATI**
- 3. MODALITÀ DI ACCESSO AI DATI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**
- 4. PREDISPOSIZIONE DEI DATI PER L'AGENZIA DELLE ENTRATE**
 - 4.1 PREDISPOSIZIONE MASSIVA DEI DATI DI SPESA SOSTENUTI DAL CONTRIBUENTE E DAL FAMILIARE A CARICO**
 - 4.2 PREDISPOSIZIONE PUNTUALE DEI DATI DI SPESA SOSTENUTI DAL CONTRIBUENTE E DAL FAMILIARE A CARICO**
 - 4.3 PREDISPOSIZIONE DEL COLLOQUIO PER LA COMPILAZIONE SEMPLIFICATA DA PARTE DEL CONTRIBUENTE DEI DATI DI SPESA SOSTENUTI DAL CONTRIBUENTE E DAL FAMILIARE A CARICO**
 - 4.3.1 COMPILAZIONE SEMPLIFICATA: RICHIESTE DI DATI DI SPESA SANITARIA**
 - 4.3.1.1 RICHIESTA DATI IN LETTURA (CONSULTAZIONE)**
 - 4.3.1.2 RICHIESTA DI SCRITTURA**
 - 4.3.1.3 RICHIESTA RIPRISTINO**
 - 4.3.1.4 RICHIESTA DI CALCOLO**
 - 4.3.2 COMPILAZIONE SEMPLIFICATA: RISPOSTE ALLE RICHIESTE**
 - 4.3.2.1 RISPOSTA DATI IN LETTURA/SCRITTURA**
 - 4.3.2.2 RISPOSTA RIPRISTINO**
 - 4.3.2.3 RISPOSTA CALCOLO**
 - 4.4 PREDISPOSIZIONE DEL COLLOQUIO PER LA MESSA A DISPOSIZIONE AI DIPENDENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEI DATI DI DETTAGLIO**



DELLE SPESE SANITARIE E VETERINARIE IN CASO DI MODIFICHE OPERATE DIRETTAMENTE DAL CONTRIBUENTE, ANCHE IN MODALITA' DI COMPILAZIONE SEMPLIFICATA, OVVERO PER IL TRAMITE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA, OVVERO MEDIANTE GLI INTERMEDIARI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 3 DEL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, N. 322

- 4.4.1 CONSULTAZIONE DATI DI SPESA ACQUISITI DA SISTEMA TS SU INVIO DEGLI EROGATORI DI SERVIZI SANITARI O VETERINARI - RICHIESTA**
- 4.4.2 CONSULTAZIONE DATI DI SPESA ACQUISITI DA SISTEMA TS SU INVIO DEGLI EROGATORI DI SERVIZI SANITARI O VETERINARI - RISPOSTA**
- 4.4.3 CONSULTAZIONE DATI DI SPESA INTEGRATI O RETTIFICATI DAL CONTRIBUENTE NELLA COMPILAZIONE SEMPLIFICATA - RICHIESTA**
- 4.4.4 CONSULTAZIONE DATI DI SPESA INTEGRATI O RETTIFICATI DAL CONTRIBUENTE NELLA COMPILAZIONE SEMPLIFICATA - RISPOSTA**
- 5. CORRISPETTIVI**
- 6. LOG DEL SISTEMA TS**



1. INTRODUZIONE

Il presente documento riporta le modalità e il trattamento dei dati da rendere disponibili all'Agenzia delle entrate, ai fini della precompilazione della dichiarazione dei redditi, secondo le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, attuativo dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.


2. TRATTAMENTO E RISERVATEZZA DEI DATI

I dati sono trasmessi su rete di comunicazione SPC, mediante protocollo SSL.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il Sistema TS mette a disposizione dell'Agenzia delle entrate le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini per il pagamento del *ticket* ovvero per l'acquisto delle prestazioni sanitarie (ovvero gli eventuali relativi rimborsi) e i rimborsi per prestazioni completamente o parzialmente non erogate entro il termine previsto dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, attuativo dell'articolo 3, comma 5, del citato decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

In particolare, il Sistema TS, tramite i processi esclusivamente automatici, memorizza i dati in banche dati collocate in un'area perimetrata e separata dalle altre banche dati del Sistema TS.

Tali dati sono memorizzati su archivi distinti e non interconnessi, in modo che sia assolutamente separato, rispetto a tutti gli altri, quello relativo al codice fiscale dell'assistito e il progressivo univoco del *record*.



I sistemi di sicurezza garantiscono che l'infrastruttura sia logicamente distinta dalle altre infrastrutture del Sistema TS e che l'accesso alla stessa avvenga in modo sicuro, controllato, e costantemente tracciato. Tale accesso può essere effettuato esclusivamente da parte di personale autorizzato dal Sistema TS e con il tracciamento degli accessi e di qualsiasi attività eseguita.

I dati di spesa sanitaria/rimborsi contenuti nella banca dati messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate sono trattati secondo le modalità e le misure di sicurezza per la protezione dei dati, previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche.

3. MODALITÀ DI ACCESSO AI DATI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Ai fini dell'accesso da parte dell'Agenzia delle entrate, il Sistema TS espone servizi *web service* che possono essere invocati esclusivamente dai sistemi dell'Agenzia delle entrate per:

- acquisire in lettura i dati massivi;
- accedere alle singole spese sanitarie/rimborsi per codice fiscale del contribuente;
- permettere al contribuente di integrare o rettificare i propri dati di spesa sanitaria nell'ambito della compilazione semplificata della dichiarazione dei redditi *on line*.

I servizi sono esposti in cooperazione applicativa con autenticazione attraverso certificato *client*. I dati trattati sono quelli previsti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 115304 del 6 maggio 2019 e successive



modificazioni, attuativo dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

Le operazioni effettuate dal server applicativo dell'Agenzia delle entrate sono registrate nel sistema di *Identity e Access Management*, che registra le informazioni di autenticazione e gli attributi utilizzati per verificare i diritti di accesso all'informazione e per alimentare il sistema di tracciamento.

Il sistema di tracciamento del Sistema TS conserva le informazioni relative all'accesso ai servizi da parte dell'Agenzia delle entrate tramite *web services*. In particolare, le informazioni relative al tracciamento dei dati sono accessibili solo da parte di soggetti espressamente incaricati, ai quali sia stato attribuito specifico profilo di autorizzazione, e possono essere fornite in relazione a una specifica richiesta da parte dell'Autorità.

Tutte le operazioni effettuate da parte dell'Agenzia delle entrate sono tracciate e conservate per un periodo di 5 anni.

4. PREDISPOSIZIONE DEI DATI PER L'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'interazione tra il Sistema TS e il server applicativo dell'Agenzia delle entrate avviene tramite i servizi *web service* esposti dal Sistema TS e consiste in richieste:

- in lettura massiva per lista di codici fiscali, per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell'Agenzia delle entrate;
- in lettura per singolo codice fiscale del contribuente e del familiare a carico, quando la richiesta è effettuata dal medesimo contribuente



nell'ambito della dichiarazione dei redditi *on line* dell'Agenzia delle entrate;

- in lettura o modifica nell'ambito della **compilazione semplificata** della dichiarazione dei redditi *on line* dell'Agenzia delle entrate, quando la richiesta è effettuata dal contribuente per integrare o rettificare le proprie spese o dei familiari a carico.

Sempre nell'ambito della compilazione semplificata, oltre alle richieste di lettura, si prevedono le seguenti ulteriori operazioni:

- richiesta di inserimento, modifica e cancellazione dei dati di spesa sanitaria
- richiesta di ricalcolo degli importi aggregati per importo relativo a spesa sanitaria e a spesa veterinaria a fronte dell'integrazione/modifica dei documenti di spesa sanitaria
- richiesta di ripristino dei dati di spesa al valore iniziale.

Il Sistema TS, relativamente alle sole dichiarazioni selezionate in via centralizzata dall'Agenzia delle entrate per il controllo formale ai sensi dell'articolo 36-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, secondo quanto previsto dai punti 2.1.5 e 5.1.5 del provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 281068 del 3 luglio 2025 rende, inoltre, disponibili in consultazione ai dipendenti dell'Agenzia delle entrate, incardinati nell'Ufficio territorialmente competente all'attività di controllo, le informazioni di dettaglio delle spese veterinarie e delle spese sanitarie riferibili al contribuente e ai familiari che risultano essere a suo carico, nel caso di modifiche operate direttamente, anche in modalità di compilazione semplificata, ovvero per il tramite del sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, ovvero mediante gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.



4.1 **PREDISPOSIZIONE MASSIVA DEI DATI DI SPESA SOSTENUTI DAL CONTRIBUENTE E DAL FAMILIARE A CARICO**


Il Sistema TS sulla base della richiesta “massiva” da parte dell’Agenzia delle entrate:

- acquisisce la lista dei codici fiscali da elaborare, con eventuale indicazione per ogni codice fiscale, di esclusione di una o più tipologie di spesa come richiesta dal medesimo contribuente
- rende codificato il codice fiscale presente nella lista;
- aggrega per codice fiscale codificato, tutte le spese sanitarie e veterinarie acquisite e presenti nelle banche dati predisposte, a esclusione:
 - delle singole spese indicate dal contribuente ai sensi dell’articolo 5 del decreto 31 luglio 2015 e successive modificazioni e dell’articolo 4 del presente decreto;
 - di tutte le spese afferenti alle tipologie di spesa, comunicate dal contribuente e dal familiare a carico per il tramite dell’Agenzia delle entrate, secondo quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate;
 - di tutti i documenti fiscali comunicati dall’erogatore di servizi sanitari o veterinari con una modalità di pagamento non tracciabile, che non dà diritto all’agevolazione da parte del cittadino (ai sensi dell’articolo 1, commi 679 e 680, della legge 27 dicembre 2019, n. 160);
- somma tutti gli importi (relativi sia alle spese sostenute dal contribuente e dal familiare a carico e degli eventuali rimborsi) suddividendoli, sulla base della tipologia della spesa, secondo quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate;



- registra, sulla stessa lista fornita dall’Agenzia delle entrate contenente i codici fiscali da elaborare, gli importi economici aggregati per tipologia di spesa, a esclusione delle spese e dei rimborsi per i quali il contribuente ha manifestato la propria opposizione al trattamento da parte dell’Agenzia delle entrate per le finalità del presente decreto.

Nome campo	Descrizione	Note
Id elaborazione	Numero di protocollo univoco dell’elaborazione	
Codice Fiscale	Codice fiscale del contribuente	
Tipologia della spesa	<p>Tipologia di spesa, secondo quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate</p> <p>Il Campo assume i seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • TK = <i>ticket</i> (Quota fissa e/o differenza con il prezzo di riferimento. Franchigia. Pronto Soccorso e accesso diretto) • FC = farmaco, anche omeopatico • AD = acquisto o affitto di dispositivo medico CE • FV = farmaco per uso veterinario • AS = spese sanitarie relative a ECG, spirometria, <i>holter</i> pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna, prestazione previste dalla farmacia dei servizi e simili) • SR = spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusa chirurgia estetica e medicina estetica. Visita medica generica e specialistica o prestazione diagnostica e strumentale. Prestazione chirurgica a esclusione della chirurgia estetica e della medicina estetica. Ricoveri ospedalieri, a esclusione della chirurgia estetica e della medicina estetica al netto del <i>comfort</i>. Certificazione medica. • AC = cure termali, protesica e integrativa, prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica ambulatoriale o ospedaliera. • SV = spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche, riguardanti le tipologie di animali individuate dal decreto del Ministero delle finanze 6 giugno 2001, n. 289 • SP = prestazioni sanitarie • AA = altre spese 	Il campo si ripete per ogni singola tipologia di spesa
Somma totale per tipologia di spesa	<p>Somma degli importi relativi alla singola tipologia di spesa, suddivisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • importo della spesa • importo degli eventuali rimborsi per l’anno di riferimento • importo degli eventuali rimborsi afferenti a anni precedenti a quello di riferimento 	Il campo si ripete per ogni singola tipologia di spesa.



4.2 PREDISPOSIZIONE PUNTUALE DEI DATI DI SPESA SOSTENUTI DAL CONTRIBUENTE E DAL FAMILIARE A CARICO

Il Sistema TS per ogni richiesta puntuale da parte dell'Agenzia delle entrate:


- acquisisce il codice fiscale da elaborare;
- rende codificato il codice fiscale;
- seleziona tramite il codice fiscale codificato nelle banche dati, tutte le spese veterinarie e sanitarie e/o i rimborsi riferibili al contribuente o al familiare a carico (per le sole spese sanitarie) e presenti nel Sistema TS, a esclusione delle spese/rimborsi per i quali è stata manifestata l'opposizione al trattamento da parte dell'Agenzia delle entrate per la finalità del presente decreto;
- suddivide le informazioni di dettaglio di ogni tipologia di spesa o di rimborso;
- restituisce sulla base della richiesta dell'Agenzia delle entrate le informazioni di dettaglio relative al codice fiscale oggetto della richiesta.

In particolare, per ogni record di spesa o di rimborso il Sistema TS mette a disposizione le seguenti informazioni di dettaglio di spesa.

Nome campo	Descrizione	Note
Codice Fiscale Contribuente	Codice fiscale del contribuente	
Tipologia della fonte di erogazione	Il Campo Fonte assume i seguenti valori: <ul style="list-style-type: none">• Farmacia pubblica o privata• Struttura specialistica pubblica o privata• Medico / Odontoiatra• Professionista sanitario o veterinario• Vendita al dettaglio di medicinali veterinari• Parafarmacia	



Nome campo	Descrizione	Note
	<ul style="list-style-type: none"> • Ottico 	
Denominazione della fonte di erogazione	Denominazione della struttura o soggetto erogatore di servizi sanitari o veterinari	
Partita IVA della fonte di erogazione	Partita IVA	
Data emissione	Data di emissione del “documento fiscale” relativo alla spesa sostenuta dal contribuente.	
Numero documento	Identificativo del documento di spesa emesso dall’erogatore di servizi sanitari o veterinari	Univoco, per data e per partita IVA
Data pagamento/rimborso	Data di pagamento afferente al “documento fiscale” emesso e relativa alla spesa sostenuta dal contribuente.	
Modalità di pagamento	Ai sensi dell’articolo 1, commi 679 e 680, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (tracciabile sì/no)	
Codice identificativo del documento rimborsato	Codice identificativo del documento fiscale di spesa per la quale è stato successivamente emesso un rimborso al contribuente (composto dal campo “ IdSpesa ”)	
Tipologia di spesa	<p>Il Campo assume i seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • TK= <i>ticket</i> (Quota fissa e/o differenza con il prezzo di riferimento. Franchigia. Pronto Soccorso e accesso diretto) • FC= farmaco, anche omeopatico • AD= acquisto o affitto di dispositivo medico CE • FV = farmaco per uso veterinario • AS= spese sanitarie relative ad ECG, spirometria, <i>holter</i> pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna, prestazione previste dalla farmacia dei servizi e simili. • SR = spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusa chirurgia estetica e medicina estetica. Visita medica generica e specialistica o prestazione diagnostica e strumentale. Prestazione chirurgica a esclusione della chirurgia estetica e della medicina estetica. Ricoveri ospedalieri, a esclusione della chirurgia estetica e della medicina estetica al netto del comfort. Certificazione medica. • CT= cure termali • PI= protesica e integrativa • IC= prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica ambulatoriale o ospedaliera. • SV = spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche, riguardanti le tipologie di animali individuate dal decreto del Ministero delle finanze 6 giugno 2001, n. 289 • SP = prestazioni sanitarie • AA= altre spese 	
Importo	Importo della spesa ovvero del rimborso espresso in euro	



4.3 PREDISPOSIZIONE DEL COLLOQUIO PER LA COMPILAZIONE SEMPLIFICATA DA PARTE DEL CONTRIBUENTE DEI DATI DI SPESA SOSTENUTI DAL CONTRIBUENTE E DAL FAMILIARE A CARICO

Di seguito si riportano le interazioni tra il Sistema TS e l'Agenzia delle entrate relativamente alle operazioni che il contribuente può effettuare sulle spese veterinarie e sulle spese sanitarie proprie o dei familiari a carico dell'anno fiscale di competenza della dichiarazione, riportate nell'area autenticata del sito dell'Agenzia delle entrate per la Dichiarazione dei redditi precompilata.

In particolare, il contribuente può:

- richiedere la lista dei documenti di spesa acquisiti dal Sistema TS dai vari erogatori di servizi sanitari o veterinari, aventi come beneficiario il contribuente stesso e gli eventuali familiari a carico, a esclusione delle spese su cui è stata esercitata la facoltà di opposizione all'utilizzo ai fini della dichiarazione precompilata;
- integrare la lista dei documenti risultanti al Sistema TS con un ulteriore documento di spesa non presente nell'elenco;
- eliminare un documento di spesa precedentemente inserito dal contribuente nell'elenco;
- apportare modifiche a un documento di spesa proposto nell'elenco (nell'importo, nella percentuale di sostenimento della spesa se riferito a soggetto a carico fiscale, nell'indicazione da utilizzare o meno);
- richiedere il calcolo dell'importo complessivamente detraibile in relazione ai documenti di spesa sanitaria e veterinaria;
- ripristinare la situazione iniziale dei documenti di spesa proposti in elenco al contribuente.



In tutte le richieste d'interazione, il Sistema TS:

- acquisisce il codice fiscale del dichiarante e degli eventuali soggetti a carico di cui mostrare i dati di spesa;
- crea una copia della base dati di tutte le spese veterinarie e/o sanitarie riferibili al contribuente e agli eventuali familiari a carico (per le sole spese sanitarie), presenti nel Sistema TS, a esclusione delle spese per le quali è stata manifestata l'opposizione al trattamento da parte dell'Agenzia delle entrate per la finalità del presente decreto;
- acquisisce le seguenti informazioni necessarie per calcolare l'importo detraibile sanitario e veterinario di ogni documento di spesa:
 - tipologie di spesa non utilizzate per predisporre il rigo E1 per il contribuente;
 - lista dei codici fiscali relativi ai soggetti a carico del contribuente dichiarante;
 - associata a ogni soggetto a carico fiscale, la percentuale di sostenimento della spesa coincidente con la percentuale di carico fiscale presente nel prospetto dei familiari a carico precompilato dall'Agenzia delle entrate, per l'anno di competenza, in base alle informazioni in suo possesso.



4.3.1 COMPILAZIONE SEMPLIFICATA: RICHIESTE DI DATI DI SPESA SANITARIA

4.3.1.1 RICHIESTA DATI IN LETTURA (CONSULTAZIONE)

Per permettere al dichiarante di consultare la lista dei documenti di spesa comprensiva sia dei dati acquisiti dal Sistema TS dai vari erogatori di servizi sanitari o veterinari sia degli eventuali dati inseriti o rettificati dal dichiarante stesso, aventi come beneficiario il dichiarante o gli eventuali familiari a carico, l'Agenzia delle entrate invia al Sistema TS la richiesta di dati in lettura, fornendo, oltre al codice fiscale del dichiarante e dei soggetti a carico (sia risultanti dal prospetto dei familiari a carico della dichiarazione precompilata elaborato in base ai dati in possesso dell'Agenzia delle entrate che aggiunti dal dichiarante) cui si riferiscono le spese, anche i dati relativi a:

- percentuale di carico fiscale del soggetto rispetto al dichiarante; tale percentuale permette di mostrare al contribuente la percentuale di sostenimento della spesa nella prima visualizzazione dei dati, supponendo che questa coincida con il carico fiscale;
- tipologie di voci di spesa utilizzate dall'Agenzia delle entrate ai fini del calcolo di importo totale detraibile; tale informazione permette al Sistema TS di mostrare al contribuente l'importo detraibile per ogni documento con gli stessi criteri applicati nella predisposizione della dichiarazione precompilata.


Relativamente alla richiesta dei dati in lettura riferiti ai soggetti a carico non presenti nel prospetto dei familiari a carico della dichiarazione precompilata elaborato in base ai dati in possesso dell'Agenzia delle entrate e aggiunti dal



contribuente dichiarante, il Sistema TS non estrae i documenti acquisiti dagli erogatori di servizi sanitari o veterinari ma soltanto quelli eventualmente inseriti dal contribuente nella compilazione semplificata.

Di seguito la richiesta dei dati in lettura che l'Agenzia delle entrate indirizza al Sistema TS.

Richiesta		LETTURA dati di spesa	
Nome campo		Descrizione	Note
Anno		Anno d'imposta di riferimento dei pagamenti	Valore minimo 2017
Lista Codici Fiscali dichiarante e suoi familiari a carico	Ultimo Codice fiscale Cittadino	Codice fiscale del dichiarante o di uno dei suoi familiari fiscalmente a carico	Ultimo valido
	Ruolo	Dichiarante o familiare a carico o familiare aggiunto	Per il familiare aggiunto il Sistema TS mostra i soli documenti inseriti dal contribuente dichiarante e non quelli acquisiti dagli erogatori di servizi sanitari o veterinari
	Lista CF collegati	Codice fiscale	Lista dei codici fiscali collegati rispetto all'ultimo codice fiscale-valido
	Percentuale carico		Valore percentuale di carico del soggetto per il quale si chiedono i documenti di spesa rispetto al dichiarante
	Lista Tipologie utilizzate	Voce di spesa	Tipologia di voce di spesa utilizzata dall'Agenzia delle entrate ai fini del calcolo di importo totale detraibile



4.3.1.2 RICHIESTA DI SCRITTURA

Dopo aver preso visione dei dati di spesa sanitaria restituiti dal Sistema TS a seguito della richiesta di lettura, il dichiarante può operare delle modifiche ai dati proposti sull'area riservata dell'Agenzia delle entrate che riguardano l'inserimento, la rettifica o la cancellazione di uno o più documenti fiscali, rispetto alla lista visualizzata.

Al termine delle modifiche da parte del dichiarante, l'Agenzia delle entrate effettua la **richiesta** al Sistema TS di acquisire i dati in **scrittura**; la richiesta comprende, oltre al codice fiscale del dichiarante e dei suoi familiari a carico, le modifiche richieste dal dichiarante, comprensive delle informazioni dei:

- documenti di spesa con i seguenti dati obbligatori:
 - data pagamento
 - tipologia erogatore di servizi sanitari o veterinari
 - importo spesa sanitaria e/o veterinaria
- e i seguenti dati opzionali:
 - numero documento
 - partita IVA
 - denominazione erogatore di servizi sanitari o veterinari
- per ciascun documento relativo al soggetto a carico, la percentuale di sostenimento della spesa inserita dal dichiarante.



Richiesta		SCRITTURA dati di spesa	
Nome campo		Descrizione	Note
Anno		Anno d'imposta di riferimento dei pagamenti	Valore minimo 2017
Lista codici fiscali	Codice fiscale Cittadino	Codice fiscale del dichiarante o del soggetto a carico dello stesso	Ultimo valido
	Ruolo	Dichiarante o familiare a carico o familiare aggiunto	
	Lista documenti	Data pagamento	Obbligatorio (ammissibile solo se nell'anno di riferimento dei pagamenti)
		Modalità di pagamento	Tracciabile sì/no
		Percentuale carico	Obbligatorio. Vale da 1 a 100
		Utilizzo	Obbligatorio
		Tipologia della fonte di erogazione	Obbligatorio
		Denominazione erogatore	Facoltativo
		Partita IVA della fonte di erogazione	Facoltativo
		Importo detraibile spesa sanitaria	Può essere maggiorato rispetto al documento originario solo se si tratta di documento inserito dal dichiarante
		Importo detraibile spesa veterinaria	Può essere maggiorato rispetto al documento originario solo se si tratta di



<i>Richiesta</i>			SCRITTURA dati di spesa	
Nome campo			Descrizione	Note
				documento inserito dal dichiarante
		Importo rimborso spesa sanitaria utilizzato	Importo rimborso utilizzato (spesa sanitaria)	Non può superare l'importo del documento rimborsato
		Importo rimborso spesa veterinaria utilizzato	Importo rimborso utilizzato (spesa veterinaria)	Non può superare l'importo del documento rimborsato

4.3.1.3 RICHIESTA RIPRISTINO

Nella **richiesta** di azzeramento delle integrazioni/modifiche (**ripristino**), il Sistema TS riceve dall'Agenzia delle entrate il codice fiscale del dichiarante che richiede il ripristino delle spese sanitarie e/o veterinarie nella loro versione iniziale (prima dell'integrazione/modifica da parte del dichiarante).

Si tratta dello stesso tracciato della richiesta di dati in lettura, in cui il Sistema TS riceve dall'Agenzia delle entrate i seguenti dati:

<i>Richiesta</i>		RIPRISTINO dati di spesa	
Nome campo		Descrizione	Note
Anno		Anno d'imposta di riferimento dei pagamenti	Valore minimo 2017
Codice Fiscale Dichiarante		Codice fiscale del dichiarante	Ultimo valido


4.3.1.4 RICHIESTA DI CALCOLO

Nella **richiesta** di **calcolo**, il Sistema TS riceve dall'Agenzia delle entrate il codice fiscale del dichiarante che richiede il calcolo dell'importo detraibile sulla base delle spese sanitarie e/o veterinarie inserite/modificate.



Di seguito la richiesta di calcolo da parte del dichiarante degli importi dei dati dei documenti di spesa comprensivi quelli integrati e modificati; la richiesta è indirizzata dall'Agenzia delle entrate al Sistema TS con i seguenti campi:

Richiesta	RICALCOLO dati di spesa	
Nome campo	Descrizione	Note
Anno	Anno d'imposta di riferimento dei pagamenti	Valore minimo 2017
Codice Fiscale Dichiarante	Codice fiscale del dichiarante	Ultimo valido



4.3.2 COMPILAZIONE SEMPLIFICATA: RISPOSTE ALLE RICHIESTE


4.3.2.1 RISPOSTA DATI IN LETTURA/SCRITTURA

Il Sistema TS risponde alle richieste di lettura e scrittura con l'elenco dei documenti di spesa afferenti al dichiarante e ai suoi familiari a carico. Si tratta sia dei documenti di spesa inviati dagli erogatori di servizi sanitari o veterinari sia di quelli integrati o rettificati dal contribuente.

<i>Risposta</i>		<i>LETTURA / SCRITTURA dei dati di spesa</i>	
Nome campo		Descrizione	Note
Esito		Vale: 0 : transazione correttamente eseguita 1 : errore	
Anno		Anno d'imposta di riferimento dei pagamenti	Valore minimo 2017
Lista codici fiscali	Codice fiscale Cittadino	Codice fiscale del dichiarante o del soggetto a carico dello stesso	Ultimo valido
	Ruolo	Dichiarante o familiare a carico	
	Lista documenti	Data pagamento	Data di pagamento della spesa sostenuta dal contribuente.
		Modalità di pagamento	Ai sensi dell'articolo 1, commi 679 e 680, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (tracciabile sì/no)
		Numero documento	Numero del documento fiscale
		Denominazione	Denominazione erogatore di servizi sanitari o veterinari
		Partita IVA	Partita IVA erogatore di servizi sanitari o veterinari
		Tipologia della fonte di erogazione	Il Campo Fonte assume i seguenti valori: <ul style="list-style-type: none"> • Farmacia pubblica o privata • Struttura specialistica pubblica o privata • Medico/Odontoiatra • Professionista sanitario o veterinario • Struttura autorizzata alla vendita di farmaci veterinari • Parafarmacia • Ottico • Struttura sanitaria militare • Altro soggetto, non ricompreso tra i precedenti, che eroga prestazioni sanitarie



Risposta			LETTURA / SCRITTURA dei dati di spesa	
Nome campo			Descrizione	Note
Lista Voci di spesa			detraibili o che vende dispositivi medici detraibili	
		Percentuale carico	Valore percentuale di sostenimento della spesa digitata dal dichiarante per il documento	
		Utilizzo	Utilizzo o meno del dato Vale: • Sì: dato da utilizzare • No: dato da non utilizzare	
		Importo documento	Somma degli importi delle voci di spesa afferenti al documento espressa in euro	Per i documenti inseriti dal dichiarante è la somma degli importi della spesa sanitaria e veterinaria
		Importo detraibile spesa sanitaria	Importo della spesa sanitaria espresso in euro	
			Importo della spesa veterinaria espresso in euro	
		Importo Rimborso spesa sanitaria	Totale importo quota rimborso afferente al documento (spesa sanitaria)	
		Importo rimborso spesa sanitaria utilizzato	Importo rimborso utilizzato (spesa sanitaria)	
		Importo Rimborso spesa veterinaria	Totale importo quota rimborso afferente al documento (spesa veterinaria)	
		Importo rimborso spesa veterinaria utilizzato	Importo rimborso utilizzato (spesa veterinaria)	
		Tipologia di spesa	Il Campo assume i seguenti valori: • TK = <i>ticket</i> (quota fissa o differenza con il prezzo di riferimento. Franchigia. Pronto Soccorso e accesso diretto) • FC = farmaco, anche omeopatico • AD = acquisto o affitto di dispositivo medico CE • FV = farmaco per uso veterinario • AS = spese sanitarie relative ad ECG, spirometria, <i>holter</i> pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna, prestazione previste dalla farmacia dei servizi e simili. • SR = spese per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale esclusa chirurgia estetica e medicina estetica. Visita medica generica e specialistica o prestazione diagnostica e strumentale. Prestazione chirurgica a esclusione della chirurgia estetica e	Nulla per i documenti inseriti dal dichiarante




<i>Risposta</i>				<i>LETTURA / SCRITTURA dei dati di spesa</i>	
Nome campo				Descrizione	Note
				della medicina estetica. Ricoveri ospedalieri, a esclusione della chirurgia estetica e della medicina estetica al netto del comfort. Certificazione medica. <ul style="list-style-type: none"> • CT= cure termali • PI= protesica e integrativa • IC= prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica ambulatoriale o ospedaliera. • SV = spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche, riguardanti le tipologie di animali individuate dal decreto del Ministero delle finanze 6 giugno 2001, n. 289 • SP = prestazioni sanitarie • AA= altre spese 	
			Importo	Importo della spesa espresso in euro	Nulla per i documenti inseriti dal dichiarante

4.3.2.2 RISPOSTA RIPRISTINO

Nella **risposta** alla richiesta di **ripristino**, il Sistema TS provvede ad annullare tutti i dati di spesa inseriti o modificati e cancellati dal dichiarante per sé e/o per i suoi soggetti a carico. L'esito annullamento ripristina la situazione iniziale dei documenti di spesa.

La risposta restituisce l'esito del ripristino dei dati.

<i>Risposta</i>	RIPRISTINO dati di spesa	
Nome campo	Descrizione	Note
Esito	Vale: 0 : transazione correttamente eseguita 1 : errore	
Anno	Anno d'imposta di riferimento dei pagamenti	Valore minimo 2017
Codice Fiscale Dichiarante	Codice fiscale del dichiarante	



4.3.2.3 RISPOSTA CALCOLO

Nella **risposta** alla richiesta di **calcolo**, il Sistema TS provvede a elaborare i dati di spesa relativi al dichiarante e ai suoi soggetti a carico, comprendendo anche i documenti di spesa integrati o rettificati dal dichiarante stesso. L'esito dell'elaborazione viene memorizzato in una base dati apposita. Come esito della richiesta, il Sistema TS fornisce l'elenco degli importi aggregati per voce di spesa, per codice fiscale del soggetto e per anno d'imposta di riferimento.

Di seguito i dati restituiti dal Sistema TS in risposta alla richiesta

<i>Risposta</i>		CALCOLO dati di spesa	
Nome campo		Descrizione	Note
Esito		Vale: 0 : transazione correttamente eseguita 1 : errore	
Anno		Anno d'imposta di riferimento dei pagamenti	Valore minimo 2017
Lista codici fiscali	Codice fiscale Cittadino	Codice fiscale del dichiarante o del soggetto a carico dello stesso	Ultimo valido
	Ruolo	Dichiarante o familiare a carico o familiare aggiunto	
	Importo detraibile spese sanitarie	Importo della spesa sanitaria espresso in euro	
	Importo detraibile spese veterinarie	Importo della spesa veterinaria espresso in euro	



4.4 PREDISPOSIZIONE DEL COLLOQUIO PER LA MESSA A DISPOSIZIONE AI DIPENDENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEI DATI DI DETTAGLIO DELLE SPESE SANITARIE E VETERINARIE IN CASO DI MODIFICHE OPERATE DIRETTAMENTE DAL CONTRIBUENTE, ANCHE IN MODALITA' DI COMPILAZIONE SEMPLIFICATA, OVVERO PER IL TRAMITE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA, OVVERO MEDIANTE GLI INTERMEDIARI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 3, DEL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, N. 322

Secondo quanto previsto dall'articolo 5-quater, comma 2, del DM 31 luglio 2015, nonché dall'articolo 4-bis del presente decreto, il Sistema TS rende disponibili in consultazione ai dipendenti dell'Agenzia delle entrate le informazioni di dettaglio delle spese sanitarie e veterinarie di cui al paragrafo 4 del presente Allegato, in relazione alle sole dichiarazioni selezionate in via centralizzata per il controllo di cui all'articolo 36-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

I predetti dati possono essere visualizzati, per le finalità previste dal presente decreto, esclusivamente dai dipendenti autorizzati dell'Agenzia delle entrate, attraverso l'applicativo dedicato ai controlli formali di cui all'articolo 36-ter dello stesso d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e incardinati nell'Ufficio territorialmente competente all'attività di controllo.

Per tale finalità il Sistema TS mette a disposizione dell'Agenzia delle entrate:

- a) un servizio di consultazione dei dati di spesa sanitaria e veterinaria acquisiti dal Sistema TS su invio degli erogatori di servizi sanitari o veterinari;
- b) un servizio di consultazione dei dati di spesa sanitaria e veterinaria, risultanti a fronte di rettifica o integrazione da parte del contribuente nell'ambito della compilazione semplificata;


tenendo traccia dell'utente dell'Agenzia delle entrate autenticato e autorizzato dall'applicativo dedicato ai controlli formali di cui sopra.



4.4.1 CONSULTAZIONE DATI DI SPESA ACQUISITI DA SISTEMA TS SU INVIO DEGLI EROGATORI DI SERVIZI SANITARI O VETERINARI - RICHIESTA

Di seguito il tracciato della richiesta di consultazione che l'Agenzia delle entrate invia al Sistema TS relativamente ai dati di spesa acquisiti da Sistema TS come inviati dagli erogatori di servizi sanitari o veterinari. Il servizio prevede l'invio nella richiesta del codice fiscale del dichiarante o di un soggetto a suo carico (per le sole spese sanitarie) e l'anno d'imposta di riferimento.


Nome campo	Descrizione	Note
Anno	<ul style="list-style-type: none">Anno d'imposta di riferimento dei pagamenti	Valore minimo = ANNO di cui al provvedimento AE n. 281068 del 3 luglio 2025
Codice Fiscale Contribuente	<ul style="list-style-type: none">Codice fiscale del contribuente	
Codice Fiscale utente	<ul style="list-style-type: none">Codice fiscale dell'utente dell'Agenzia delle entrate abilitato	
Dichiarazione utente	<ul style="list-style-type: none">L'utente dichiara di utilizzare il servizio unicamente per le finalità previste dal presente decreto	Deve essere inviato obbligatoriamente il valore "VERO"



4.4.2 CONSULTAZIONE DATI DI SPESA ACQUISITI DA SISTEMA TS SU INVIO DEGLI EROGATORI DI SERVIZI SANITARI O VETERINARI - RISPOSTA

Di seguito il tracciato dei dati di risposta da parte del Sistema TS alla richiesta da parte dell'Agenzia delle entrate dei dati acquisiti in base all'invio degli erogatori di servizi sanitari o veterinari. Sono esclusi dai dati restituiti in risposta le spese sanitarie e i rimborsi per i quali è stata manifestata l'opposizione al trattamento da parte dell'Agenzia delle entrate per le finalità del presente decreto.

Nome campo	Descrizione	Note
Codice Fiscale Contribuente	Codice fiscale del contribuente	
Tipologia della fonte di erogazione	Il Campo Fonte assume i seguenti valori: <ul style="list-style-type: none"> • Farmacia pubblica o privata • Struttura specialistica pubblica o privata • Medico / Odontoiatra • Professionista sanitario o veterinario • Vendita al dettaglio di medicinali veterinari • Parafarmacia • Ottico 	
Denominazione della fonte di erogazione	Denominazione della struttura o soggetto erogatore di servizi sanitari o veterinari	
Partita IVA della fonte di erogazione	Partita IVA	
Data emissione	Data di emissione del "documento fiscale" relativo alla spesa sostenuta dal contribuente.	
Numero documento	Identificativo del documento di spesa emesso dall'erogatore di servizi sanitari o veterinari	Univoco, per data e per partita IVA
Data pagamento/rimborso	Data di pagamento afferente al "documento fiscale" emesso e relativa alla spesa sostenuta dal contribuente.	
Modalità di pagamento	Ai sensi dell'articolo 1, commi 679 e 680, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (tracciabile sì/no)	
Codice identificativo del documento rimborsato	Codice identificativo del documento fiscale di spesa per la quale è stato successivamente emesso un rimborso al contribuente (composto dal campo "IdSpesa")	
Tipologia di spesa	Il Campo assume i seguenti valori:	




Nome campo	Descrizione	Note
	<ul style="list-style-type: none"> • TK= <i>ticket</i> (Quota fissa e/o differenza con il prezzo di riferimento. Franchigia. Pronto Soccorso e accesso diretto) • FC= farmaco, anche omeopatico • AD= acquisto o affitto di dispositivo medico CE • FV = farmaco per uso veterinario • AS= spese sanitarie relative ad ECG, spirometria, <i>holter</i> pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna, prestazione previste dalla farmacia dei servizi e simili. • SR = sese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusa chirurgia estetica e medicina estetica. Visita medica generica e specialistica o prestazione diagnostica e strumentale. Prestazione chirurgica a esclusione della chirurgia estetica e della medicina estetica. Ricoveri ospedalieri, a esclusione della chirurgia estetica e della medicina estetica al netto del comfort. Certificazione medica. • CT= cure termali • PI= protesica e integrativa • IC= prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica ambulatoriale o ospedaliera. • SV = spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche, riguardanti le tipologie di animali individuate dal decreto del Ministero delle finanze 6 giugno 2001, n. 289 • SP = prestazioni sanitarie • AA= altre spese 	
Importo	Importo della spesa ovvero del rimborso espresso in euro.	



4.4.3 CONSULTAZIONE DATI DI SPESA INTEGRATI O RETTIFICATI DAL CONTRIBUENTE NELLA COMPILAZIONE SEMPLIFICATA - RICHIESTA

Di seguito il tracciato della richiesta di consultazione che l'Agenzia delle entrate invia al Sistema TS relativamente ai dati di spesa risultanti a fronte di integrazione o rettifica da parte del dichiarante nell'ambito della compilazione semplificata:

<i>Richiesta</i>	Dati risultanti nella compilazione semplificata	
Nome campo	Descrizione	Note
Anno	Anno d'imposta di riferimento dei pagamenti	Valore minimo = ANNO di cui al provvedimento AE n. 281068 del 3 luglio 2025
Codice Fiscale Dichiarante	Codice fiscale del dichiarante	Ultimo valido
Codice Fiscale utente	Codice fiscale dell'utente dell'Agenzia delle entrate abilitato	
Dichiarazione utente	L'utente dichiara di utilizzare il servizio unicamente per le finalità previste dal presente decreto	Deve essere inviato obbligatoriamente il valore "VERO"



4.4.4 CONSULTAZIONE DATI DI SPESA INTEGRATI O RETTIFICATI DAL CONTRIBUENTE NELLA COMPILAZIONE SEMPLIFICATA - RISPOSTA

Di seguito il tracciato dei dati di risposta da parte del Sistema TS alla richiesta da parte dell'Agenzia delle entrate dei dati risultanti dalla compilazione semplificata dei dati di spesa sanitaria e veterinaria, eseguita dal contribuente dichiarante:

<i>Risposta</i>		Dati risultanti nella compilazione semplificata	
Nome campo		Descrizione	Note
Esito		Vale: 0 : transazione correttamente eseguita 1 : errore	
Anno		Anno d'imposta di riferimento dei pagamenti	Valore minimo 2017
Lista codici fiscali	Codice fiscale Cittadino	Codice fiscale del dichiarante o del soggetto a carico dello stesso	Ultimo valido
	Ruolo	Dichiarante o familiare a carico	
	Lista documenti	Data pagamento	Data di pagamento della spesa sostenuta dal contribuente.
		Numero documento	Numero del documento fiscale
		Denominazione	Denominazione erogatore di servizi sanitari o veterinari
		Partita IVA	Partita IVA erogatore di servizi sanitari o veterinari
		Tipologia della fonte di erogazione	Il Campo Fonte assume i seguenti valori: <ul style="list-style-type: none"> • Farmacia pubblica o privata • Struttura specialistica pubblica o privata • Medico/Odontoiatra • Professionista sanitario o veterinario • Struttura autorizzata alla vendita di farmaci veterinari • Parafarmacia • Ottico • Struttura sanitaria militare • Altro soggetto, non ricompreso tra i precedenti, che eroga prestazioni sanitarie detraibili o che vende dispositivi medici detraibili



Risposta			Dati risultanti nella compilazione semplificata	
Nome campo			Descrizione	Note
		Percentuale carico	Valore percentuale di sostenimento della spesa digitata dal dichiarante per il documento	Dato fornito dall'Agenzia delle entrate nella chiamata alla compilazione semplificata
		Utilizzo	Utilizzo o meno del dato Vale: <ul style="list-style-type: none"> • Si: dato da utilizzare • No: dato da non utilizzare 	Dato fornito dall'Agenzia delle entrate nella chiamata alla compilazione semplificata oppure successivamente modificato dal contribuente
		Importo documento	Somma degli importi delle voci di spesa afferenti al documento espressa in euro	Per i documenti inseriti dal dichiarante è la somma degli importi della spesa sanitaria e veterinaria
		Importo detraibile spesa sanitaria	Importo della spesa sanitaria espresso in euro	
		Importo detraibile spesa veterinaria	Importo della spesa veterinaria espresso in euro	
		Importo Rimborso spesa sanitaria	Totale importo quota rimborso afferente al documento (spesa sanitaria)	
		Importo rimborso spesa sanitaria utilizzato	Importo rimborso utilizzato (spesa sanitaria)	
		Importo Rimborso spesa veterinaria	Totale importo quota rimborso afferente al documento (spesa veterinaria)	
		Importo rimborso spesa veterinaria utilizzato	Importo rimborso utilizzato (spesa veterinaria)	
	Lista Voci di spesa	Tipologia di spesa	Il Campo assume i seguenti valori: <ul style="list-style-type: none"> • TK= <i>ticket</i> (Quota fissa e/o differenza con il prezzo di riferimento. Franchigia. Pronto Soccorso e accesso diretto) • FC= farmaco, anche omeopatico • AD= acquisto o affitto di dispositivo medico CE • FV = farmaco per uso veterinario • AS= spese sanitarie relative ad ECG, spirometria, <i>holter</i> pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna, prestazione previste dalla farmacia dei servizi e simili. • SR = spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusa chirurgia estetica e medicina estetica. Visita medica generica e specialistica o 	Nulla per i documenti inseriti dal dichiarante




<i>Risposta</i>				Dati risultanti nella compilazione semplificata	
Nome campo				Descrizione	Note
				prestazione diagnostica e strumentale. Prestazione chirurgica a esclusione della chirurgia estetica e della medicina estetica. Ricoveri ospedalieri, a esclusione della chirurgia estetica e della medicina estetica al netto del comfort. Certificazione medica. <ul style="list-style-type: none"> • CT= cure termali • PI= protesica e integrativa • IC= prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica ambulatoriale o ospedaliera. • SV = spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche, riguardanti le tipologie di animali individuate dal decreto del Ministero delle finanze 6 giugno 2001, n. 289 • SP = prestazioni sanitarie • AA= altre spese 	
			Importo	Importo della spesa espresso in euro	Nulla per i documenti inseriti dal dichiarante
			Stato documento	Inserito, Modificato	

5. CORRISPETTIVI

I soggetti tenuti all'invio dei dati dei corrispettivi al Sistema TS comunicano al Sistema TS mediante una apposita funzionalità, resa disponibile dal Sistema TS (www.sistemats.it), la volontà di adempiere agli obblighi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e successive modificazioni, fino al 30 giugno 2020.

La trasmissione al Sistema TS dei dati dei corrispettivi giornalieri comprende i dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie, così come riportati sul documento commerciale di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 2016.



A decorrere dal 1° luglio 2020, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 6-quater, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, i soggetti di cui sopra trasmettono al Sistema TS i dati di tutti i corrispettivi giornalieri, utilizzando gli strumenti tecnologici per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri configurati secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 e successive modificazioni.

Per le suddette finalità, l'Agenzia delle entrate rende disponibile al Sistema TS l'elenco aggiornato dei soggetti che hanno censito presso l'Agenzia delle entrate i propri dispositivi per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

6. **LOG DEL SISTEMA TS**

Tutte le operazioni di accesso ai dati sono tracciate e in particolare sono registrati in appositi file di *log* i dati relativi a:

- codice identificativo del soggetto fisico ovvero del processo automatico che accede ai dati;
- data e ora dell'esecuzione;
- modalità di utilizzo dei dati:
 - elaborazione ai fini di totalizzazione;
 - visualizzazione dati di dettaglio;



- codice fiscale dei contribuenti di cui vengono prelevati i dati;
- i file di *log* di tracciamento delle operazioni di consultazione devono essere conservati per un periodo di 5 anni.

Inoltre, i *log* file garantiscono:

- la verifica della liceità del trattamento dei dati;
- caratteristiche di integrità e inalterabilità;
- la protezione con idonee misure contro ogni uso improprio;
- la cancellazione alla scadenza dei tempi di conservazione.

25A05990

DECRETO 7 novembre 2025.

Disposizioni attuative degli obblighi dichiarativi e di versamento in materia di imposizione integrativa.

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3, comma 1, lettera e), della legge 9 agosto 2023, n. 111, con cui è stato delegato il Governo a recepire la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 15 dicembre 2022, seguendo altresì l'approccio comune condiviso a livello internazionale in base alla guida tecnica dell'OCSE sull'imposizione minima globale;

Visto l'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 dicembre 2023, che rinvia a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione delle modalità per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all'imposizione integrativa e al versamento delle relative imposte;


Visto l'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 dicembre 2023, che demanda a un decreto

del Ministro dell'economia e delle finanze le disposizioni attuative dei contenuti del commentario alle regole OCSE, approvato e pubblicato il 14 marzo 2022 «*Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy - Commentary to the Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two)*» e successive modificazioni, e delle guide amministrative previste nell'art. 8.3 delle suddette regole OCSE e del loro aggiornamento;

Vista la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 15 dicembre 2022, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Visti il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sulla riforma delle sanzioni non penali in materia di imposte dirette e IVA, e il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante disposizioni generali sulle sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, e successive modificazioni;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 2025, recante disposizioni attuative degli obblighi informativi e di recepimento della direttiva (UE) 2025/872, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 29 ottobre 2025;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 2024, recante disposizioni attuative relative all'imposta minima nazionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 9 luglio 2024;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 22 novembre 2019, concernente l'individuazione delle imposte e delle tasse da rimborsare mediante procedure automatizzate e la determinazione delle relative modalità di esecuzione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 gennaio 2020, n. 11;

Considerata la necessità di adeguamento alle direttive emanate dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia - regole OCSE contro l'erosione della base imponibile globale (secondo pilastro);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unità delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, s'intende per:

a) «comunicazione rilevante»: il modello di comunicazione contenente le informazioni indicate nell'art. 51, commi 5 e 6, del decreto legislativo e nel decreto sugli obblighi informativi;

b) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 e relativi allegati;

c) «decreto sull'imposta minima nazionale»: il decreto ministeriale del 1° luglio 2024, recante disposizioni attuative relative all'imposta minima nazionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 9 luglio 2024;

d) «decreto sugli obblighi informativi»: il decreto ministeriale del 16 ottobre 2025, recante disposizioni attuative degli obblighi informativi e di recepimento della direttiva (UE) 2025/872, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 29 ottobre 2025;

e) «dichiarazione fiscale»: la dichiarazione annuale da presentare all'Agenzia delle entrate relativa all'imposizione integrativa dovuta a titolo di imposta minima integrativa, di imposta minima suppletiva e di imposta minima nazionale prevista all'art. 53, comma 1, del decreto legislativo;

f) «direttiva»: la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 15 dicembre 2022, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione;

g) «esercizio di riferimento»: l'esercizio oggetto della dichiarazione fiscale;

h) «esercizio transitorio»: l'esercizio di cui all'art. 54, comma 1, del decreto legislativo che, ai fini degli obblighi di presentazione della dichiarazione fiscale, non tiene conto degli effetti dell'opzione per i regimi semplificati né dell'opzione per i regimi di esclusione;

i) «regimi di esclusione»: i regimi indicati negli articoli 37, 56 e 57 del decreto legislativo;

l) «regimi semplificati»: i regimi di semplificazione previsti e disciplinati da un accordo internazionale di cui all'art. 39, comma 2, del decreto legislativo;

m) «regole OCSE»: le regole modello approvate il 14 dicembre 2021 e pubblicate nel documento «*Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy - Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two)*» e successive modifiche, il relativo commentario e le guide amministrative approvate dal quadro inclusivo sul BEPS.

2. Le disposizioni del presente decreto sono interpretate e applicate tenendo conto delle definizioni contenute nel decreto legislativo e in modo da assicurare il rispetto dell'approccio comune di cui all'art. 9 del decreto legislativo.


Art. 2.

Adempimenti dichiarativi

1. A decorrere dall'esercizio che ha inizio il 31 dicembre 2023 o in data successiva, i soggetti di cui al comma 2 assolvono l'adempimento dichiarativo previsto all'art. 53, comma 1, del decreto legislativo in relazione agli esercizi in cui il gruppo multinazionale o nazionale di appartenenza soddisfa i requisiti previsti all'art. 10 del decreto legislativo.

2. Sono tenute a presentare la dichiarazione fiscale:

a) la controllante capogruppo di cui all'art. 13 del decreto legislativo, la partecipante intermedia di cui all'art. 14 del decreto legislativo e la partecipante parzialmente posseduta di cui all'art. 15 del decreto legislativo, localizzate nel territorio dello Stato italiano, responsabili dell'imposta minima integrativa;



b) l'impresa, diversa dall'entità di investimento, localizzata nel territorio dello Stato italiano individuata quale responsabile dell'imposta minima suppletiva ai sensi dell'art. 19, comma 2, o dell'art. 20, comma 3, del decreto legislativo;

c) l'impresa e l'entità a controllo congiunto, localizzate nel territorio dello Stato italiano, nonché l'entità apolide costituita in base alle leggi dello Stato italiano individuate quali responsabili dell'imposta minima nazionale ai sensi dell'art. 18, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo e dell'art. 10 del decreto sull'imposta minima nazionale.

3. Le imprese e le entità del gruppo, localizzate nel territorio dello Stato italiano, trasmettono in tempo utile ai soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 tutte le informazioni necessarie per il calcolo e per il versamento dell'imposta dovuta.

4. Le entità escluse dall'imposizione integrativa ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo, per le quali non è esercitata l'opzione di cui al comma 3 del citato art. 11, sono esonerate dall'obbligo di presentazione della dichiarazione fiscale.

Art. 3.

Contenuto della dichiarazione fiscale

1. La dichiarazione fiscale, costituita da una sezione generale e da appositi prospetti, contiene le informazioni e i dati necessari per determinare l'imposizione integrativa dovuta in Italia dal gruppo multinazionale o nazionale.

2. Nella sezione generale è identificato il soggetto che presenta la dichiarazione fiscale e sono fornite le informazioni generali sul gruppo multinazionale o nazionale di appartenenza e su eventuali regimi semplificati e regimi di esclusione fruiti.

3. Il soggetto di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), compila il prospetto contenente le informazioni e i dati di sintesi utilizzati per il calcolo dell'imposta minima integrativa dovuta in Italia in relazione all'esercizio di riferimento. Il prospetto di cui al periodo precedente è compilato anche qualora l'imposta dovuta risulti pari a zero.

4. Il soggetto di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), compila il prospetto contenente le informazioni e i dati di sintesi utilizzati per il calcolo dell'imposta minima suppletiva dovuta in Italia in relazione all'esercizio di riferimento. Il prospetto di cui al periodo precedente è compilato anche qualora l'imposta dovuta risulti pari a zero.

5. Il soggetto di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), compila il prospetto contenente le informazioni e i dati di sintesi utilizzati per il calcolo dell'imposta minima nazionale dovuta in Italia in relazione all'esercizio di riferimento. Il prospetto di cui al periodo precedente è compilato anche qualora l'imposta dovuta risulti pari a zero.

6. Nei prospetti di cui ai commi 4 e 5, il soggetto che presenta la dichiarazione fiscale indica le imprese o le entità a controllo congiunto per conto delle quali agisce in qualità di responsabile degli obblighi dichiarativi e di versamento, la ripartizione dell'eventuale onere fiscale tra le

imprese o tra le entità a controllo congiunto del gruppo localizzate in Italia o tra le entità apolide costituite in base alle leggi dello Stato italiano.

Art. 4.

Regole di compilazione

1. L'imposizione integrativa dovuta in Italia dal gruppo multinazionale o nazionale è determinata sulla base della normativa italiana.

2. Gli importi contenuti nella dichiarazione fiscale sono espressi in euro. Nel caso in cui, secondo le regole OCSE, della direttiva e del decreto legislativo, l'imposizione integrativa dovuta dal gruppo è calcolata in una valuta diversa dall'euro, la dichiarazione fiscale è compilata convertendo i dati in euro sulla base del tasso di cambio dell'ultimo giorno dell'esercizio di riferimento.

3. In deroga a quanto stabilito nell'art. 6, comma 1, del decreto sull'imposta minima nazionale, l'opzione per la valuta con cui effettuare i calcoli dell'imposta minima nazionale nella comunicazione rilevante e dell'imposta minima nazionale equivalente è esercitata nella comunicazione stessa.

4. Ai fini della compilazione della dichiarazione fiscale, i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, adottano tutte le misure necessarie per la corretta individuazione delle informazioni e rilevazione dei dati stabiliti all'art. 3.

5. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, sono tenuti a conservare la documentazione contabile ed extra contabile utilizzata per la compilazione della dichiarazione fiscale. Tale documentazione deve essere messa a disposizione, su richiesta dell'amministrazione finanziaria, e conservata fino al termine di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 600.

Art. 5.

Termini e modalità di presentazione

1. La dichiarazione fiscale è trasmessa in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il quindicesimo mese successivo all'ultimo giorno dell'esercizio di riferimento.

2. In deroga al comma 1, la dichiarazione fiscale è trasmessa in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il diciottesimo mese successivo all'ultimo giorno dell'esercizio transitorio. Ai fini del periodo precedente, non rileva quanto previsto nell'art. 7, comma 2, del decreto sull'imposta minima nazionale.

3. Il primo termine di scadenza dell'obbligo di presentazione della dichiarazione fiscale, indipendentemente dall'inizio e dalla durata dell'esercizio di riferimento, non può essere anteriore al 30 giugno 2026.

4. Il soggetto che ha già presentato, per l'esercizio di riferimento, la dichiarazione fiscale all'Agenzia delle entrate può modificarla attraverso la trasmissione di una nuova dichiarazione, che sostituisce la precedente, entro i termini previsti nel presente articolo.

5. Fermo restando quanto disposto nel presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.



6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, è approvato il modello di dichiarazione fiscale con le relative istruzioni e sono definite le modalità di trasmissione.

Art. 6.

Versamento dell'imposta

1. L'imposta minima integrativa, l'imposta minima suppletiva e l'imposta minima nazionale dovute in Italia sono versate in euro dai soggetti indicati, rispettivamente, alla lettera *a)*, alla lettera *b)* e alla lettera *c)* dell'art. 2, comma 2. Il versamento è eseguito, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza possibilità di compensazione.

2. Le imposte di cui al comma 1 sono versate in due rate. La prima rata, pari al 90 per cento dell'importo dell'imposta dovuta in relazione all'esercizio di riferimento, è versata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo all'ultimo giorno dell'esercizio al quale l'imposta si riferisce; il versamento della seconda rata dell'imposta dovuta è effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo al termine previsto nell'art. 5 per la presentazione della dichiarazione fiscale relativa a tale esercizio.

3. Con separata risoluzione dell'Agenzia delle entrate sono istituiti i codici tributo per il versamento dell'imposta e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello di pagamento.

Art. 7.

Eccedenze di versamento e rimborsi

1. Quando non diversamente stabilito dal decreto legislativo e dai relativi decreti attuativi, le eventuali eccedenze di versamento rispetto all'importo dovuto, con riferimento a ciascuna delle imposte di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2 dell'art. 2, possono essere utilizzate a riduzione delle medesime imposte dovute per gli esercizi successivi oppure chieste a rimborso tramite la dichiarazione fiscale.

2. I rimborsi di cui al comma 1 sono disposti con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 22 novembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 gennaio 2020, n. 11.

3. Il rimborso delle eccedenze di versamento è richiesto tramite separata istanza nelle sole ipotesi in cui non è possibile procedere secondo le modalità di cui al comma 2. L'istanza va presentata all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale del soggetto che ha effettuato il versamento di cui si chiede il rimborso, nei termini di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 8.

Applicazione delle sanzioni

1. In caso di inadempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento dell'imposizione integrativa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto

legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in materia di imposte sui redditi.

2. Per la violazione degli obblighi dichiarativi e di versamento relativi ai primi tre esercizi di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo, non si fa luogo ad irrogazione delle sanzioni ad eccezione che per i casi di dolo o colpa grave.

3. Le imprese ed entità del gruppo per conto delle quali agisce il soggetto tenuto agli obblighi dichiarativi e di versamento sono responsabili solidalmente e congiuntamente con quest'ultimo in relazione alle somme che risultano dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni a seguito delle attività di liquidazione e controllo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2025

Il Vice Ministro: LEO

25A06120

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 24 ottobre 2025.

Scioglimento della «Terra amica - società cooperativa agricola», in Foggia, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. del codice civile;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;



Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024 n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-octiesdecies del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Tenuto conto degli accertamenti svolti dallo scrivente ufficio, dai quali emergeva il sussistere, a carico della «Terra Amica - società cooperativa agricola», con sede legale in vicolo San Giuseppe n. 6 - 71121 Foggia (FG) - codice fiscale n. 03670980717, del presupposto, di cui all'art. 223-septiesdecies disp. att. e trans. del codice civile, dell'omesso deposito del bilancio di esercizio da oltre cinque anni consecutivi;

Accertata per la «Terra Amica - società cooperativa agricola», mediante apposita indagine massiva svolta in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, la presenza di valori patrimoniali immobiliari;

Ravvisata nel caso di specie, soprattutto in ragione dell'esigenza di garantire il buon esito della liquidazione dei cespiti di natura immobiliare di cui la summenzionata società cooperativa risulta intestataria, la necessità di provvedere alla contestuale nomina di un commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, avv. Giuseppe Leone, è stato individuato a norma del decreto direttoriale 28 marzo 2025, tenuto conto della terna segnalata dall'associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa, UECOOP, ai sensi dell'art. 9, legge n. 400/1975 e del criterio di rotazione degli incarichi;

Preso atto del riscontro fornito dall'avv. Giuseppe Leone (giusta comunicazione PEC in data 6 ottobre 2025, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La «Terra Amica - società cooperativa agricola», con sede legale in vicolo San Giuseppe n. 6 - 71121 Foggia (FG) - codice fiscale n. 03670980717, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 223-septiesdecies disp. att. e trans. del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Giuseppe Leone, nato a Roma (RM) il 26 luglio 1978, codice fiscale LNEGPP78L26H501M, domiciliato in via Antonino Pio n. 65 - 00145 Roma (RM).

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 ottobre 2025

Il direttore generale: DONATO

25A06017



DECRETO 24 ottobre 2025.

Scioglimento, della «La Villetta Area Nord società cooperativa sociale O.N.L.U.S. in liquidazione», in Urbino, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. del codice civile;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;


Tenuto conto degli accertamenti svolti dallo scrivente ufficio, dai quali emergeva il sussistere, a carico della «La Villetta Area Nord società cooperativa sociale O.N.L.U.S. in liquidazione», con sede legale in via Sasso, 136 - 61029 Urbino (PU), codice fiscale 02591640418, del presupposto, di cui all'art. 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. del codice civile, dell'omesso deposito del bilancio di esercizio da oltre cinque anni consecutivi;

Accertata per la «La Villetta Area Nord società cooperativa sociale O.N.L.U.S. in liquidazione», mediante apposita indagine massiva svolta in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, la presenza di valori patrimoniali immobiliari;

Ravvisata nel caso di specie, soprattutto in ragione dell'esigenza di garantire il buon esito della liquidazione dei cespiti di natura immobiliare di cui la summenzionata società cooperativa risulta intestataria, la necessità di provvedere alla contestuale nomina di un commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, avv. Giovanni Cinque, è stato individuato a norma del decreto direttoriale 28 marzo 2025, tenuto conto della terna segnalata dall'associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa, UECOOP, ai sensi dell'art. 9, legge n. 400/1975 e del criterio di rotazione degli incarichi;

Preso atto del riscontro fornito dall'avv. Giovanni Cinque (giusta comunicazione pec in data 6 ottobre 2025, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);



Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

«La Villetta Area Nord società cooperativa sociale O.N.L.U.S. in liquidazione», con sede legale in via Sasso, 136 - 61029 Urbino (PU), codice fiscale 02591640418, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 223-septiesdecies disp. att. e trans. del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Giovanni Cinque, nato a Roma (RM) il 23 ottobre 1978, codice fiscale CNQ GNN 78R23 H501V, domiciliato in via Donato Creti, 57 - 40128 Bologna (BO).

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 ottobre 2025

Il direttore generale: DONATO

25A06018

DECRETO 24 ottobre 2025.

Scioglimento della «Agricola zootecnica Alcoop soc. coop. in liquidazione», in Oppido Lucano, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 223-septiesdecies disp. att. e trans. del codice civile;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che

radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;


Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate,



nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del c.c., di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del c.c., di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coattive amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Tenuto conto degli accertamenti svolti dallo scrivente ufficio, dai quali emergeva il sussistere, a carico della «Agricola Zootecnica Alcoop soc. coop. in liquidazione», con sede legale in via S. Pertini n. 13 - 85015 Oppido Lucano (PZ) - C.F. 00254390768, del presupposto, di cui all'art. 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. del codice civile, dell'omesso deposito del bilancio di esercizio da oltre cinque anni consecutivi;

Accertata per la «Agricola Zootecnica Alcoop soc. coop. in liquidazione», mediante apposita indagine massiva svolta in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, la presenza di valori patrimoniali immobiliari;

Ravvisata nel caso di specie, soprattutto in ragione dell'esigenza di garantire il buon esito della liquidazione dei cespiti di natura immobiliare di cui la summenzionata società cooperativa risulta intestataria, la necessità di provvedere alla contestuale nomina di un commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, avv. Giuseppe Leone, è stato individuato a norma del decreto direttoriale 28 marzo 2025, tenuto conto della terna segnalata dall'Associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa, UELOOP, ai sensi dell'art. 9 legge n. 400/75 e del criterio di rotazione degli incarichi;

Preso atto del riscontro fornito dall'avv. Giuseppe Leone (giusta comunicazione PEC in data 6 ottobre 2025, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La «Agricola Zootecnica Alcoop soc. coop. in liquidazione», con sede legale in via S. Pertini n. 13 - 85015 Oppido Lucano (PZ) - C.F. 00254390768, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Giuseppe Leone, nato a Roma (RM) il 26 luglio 1978, codice fiscale LNEGPP78L26H501M, domiciliato in via Antonino Pio n. 65 - 00145 Roma (RM).

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 ottobre 2025

Il direttore generale: DONATO

25A06019

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rettifica della determina IP n. 575 del 23 luglio 2025, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Daflon».

Estratto determina IP n. 827 del 24 ottobre 2025

È rettificata, nei termini che seguono la determina IP n. 575 del 23 luglio 2025, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale DAFLON FILM COATED TABLETS (450+50) MG/TAB, 120 TAB dalla Grecia con numero di autorizzazione 44577/10/31-5-2021, importatore Farma 1000 S.r.l., confezione autorizzata: DAFLON «500 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister

PVC/Al, codice A.I.C. n. 037738111 (in base 10), 13ZPMZ (in base 32) il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 187 del 13 agosto 2025, ove riportato:

numero di autorizzazione 44577/10/31-5-2021

leggasi:

numero di autorizzazione 44577/10/31-5-2011

Disposizioni finali

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determina sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

25A05952



Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di lapatinib, «UlbaFete»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 378 del 20 ottobre 2025

Codice pratica: MCA/2021/324

Procedura europea n. AT/H/1230/001/DC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ULBA-FETE, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Day Zero EHF, con sede legale e domicilio fiscale in Reykjavíkurvegi 62- 220 Hafnarfjörður, Islanda

confezione: «250 mg compresse rivestite con film» 70 compresse in flacone hdpe con chiusura a prova di bambino

A.I.C. n. 050892013 (in base 10) 1JK37F (in base 32)

confezione: «250 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in flacone hdpe con chiusura a prova di bambino

A.I.C. n. 050892025 (in base 10) 1JK37T (in base 32)

Principio attivo: lapatinib

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Balkanpharma Dupnitsa AD

3 Samokovsko Shosse Str.

Dupnitsa, 2600, Bulgaria

Actavis Group PTC ehf.

Dalshraun 1

Hafnarfjörður, 220, Iceland

Actavis International Ltd

4 Sqaq tal-Gidi off Valletta Road

Luqa, LQA 6000, Malta

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn)

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra riportate, è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RNRL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: oncologo

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi a quanto stabilito nei testi parti integranti della presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto parte integrante della presente determina.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE è pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 9 agosto 2028, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05953

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di montelukast, «Montelukast Mylan».

Estratto determina AAM/PPA n. 686/2025 del 27 ottobre 2025

È autorizzata la variazione di tipo IB, B.II.e.1.b.1 con la conseguente immissione in commercio del medicinale MONTELUKAST MYLAN anche nelle confezioni di seguito indicate in aggiunta a quelle autorizzate:

A.I.C.: 041042375 - «4 mg compresse masticabili» 7 compresse in blister pa/al/pvc/al (Codice base 32 174JG7)



A.I.C.: 041042387 - «4 mg compresse masticabili» 10 compresse in blister pa/al/pvc/al (Codice base 32 174JGM)

A.I.C.: 041042399 - «4 mg compresse masticabili» 14 compresse in blister pa/al/pvc/al (Codice base 32 174JGZ)

A.I.C.: 041042401 - «4 mg compresse masticabili» 20 compresse in blister pa/al/pvc/al (Codice base 32 174JH1)

A.I.C.: 041042413 - «4 mg compresse masticabili» 28 compresse in blister pa/al/pvc/al (Codice base 32 174JHF)

A.I.C.: 041042425 - «4 mg compresse masticabili» 30 compresse in blister pa/al/pvc/al (Codice base 32 174JHT)

A.I.C.: 041042437 - «4 mg compresse masticabili» 50 compresse in blister pa/al/pvc/al (Codice base 32 174JJ5)

A.I.C.: 041042449 - «4 mg compresse masticabili» 56 compresse in blister pa/al/pvc/al (Codice base 32 174JJK)

A.I.C.: 041042452 - «4 mg compresse masticabili» 98 compresse in blister pa/al/pvc/al (Codice base 32 174JJN)

A.I.C.: 041042464 - «4 mg compresse masticabili» 100 compresse in blister pa/al/pvc/al (Codice base 32 174JK0)

A.I.C.: 041042476 - «4 mg compresse masticabili» 112 compresse in blister pa/al/pvc/al (Codice base 32 174JKD)

A.I.C.: 041042488 - «4 mg compresse masticabili» 200 compresse in blister pa/al/pvc/al (Codice base 32 174JKS)

A.I.C.: 041042490 - «4 mg compresse masticabili» 28 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria pa/al/pvc/al (Codice base 32 174JKU)

A.I.C.: 041042502 - «5 mg compresse masticabili» 7 compresse in blister pa/al/pvc/al (Codice base 32 174JL6)

A.I.C.: 041042514 - «5 mg compresse masticabili» 10 compresse in blister pa/al/pvc/al (Codice base 32 174JLL)

A.I.C.: 041042526 - «5 mg compresse masticabili» 14 compresse in blister pa/al/pvc/al (Codice base 32 174JLY)

A.I.C.: 041042538 - «5 mg compresse masticabili» 20 compresse in blister pa/al/pvc/al (Codice base 32 174JMB)

A.I.C.: 041042540 - «5 mg compresse masticabili» 28 compresse in blister pa/al/pvc/al (Codice base 32 174JMD)

A.I.C.: 041042553 - «5 mg compresse masticabili» 30 compresse in blister pa/al/pvc/al (Codice base 32 174JMT)

A.I.C.: 041042565 - «5 mg compresse masticabili» 50 compresse in blister pa/al/pvc/al (Codice base 32 174JN5)

A.I.C.: 041042577 - «5 mg compresse masticabili» 56 compresse in blister pa/al/pvc/al (Codice base 32 174JNK)

A.I.C.: 041042589 - «5 mg compresse masticabili» 98 compresse in blister pa/al/pvc/al (Codice base 32 174JNX)

A.I.C.: 041042591 - «5 mg compresse masticabili» 100 compresse in blister pa/al/pvc/al (Codice base 32 174JNZ)

A.I.C.: 041042603 - «5 mg compresse masticabili» 112 compresse in blister pa/al/pvc/al (Codice base 32 174JPC)

A.I.C.: 041042615 - «5 mg compresse masticabili» 200 compresse in blister pa/al/pvc/al (Codice base 32 174JPR)

A.I.C.: 041042627 - «5 mg compresse masticabili» 28 compresse in blister divisibile per dose unitaria pa/al/pvc/al (Codice base 32 174JQ3)

Principio attivo: montelukast sodico

Codice di procedura europea: DE/H/6623/001-002/IB/029

Codice pratica: CIB/2025/81

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a., codice fiscale 13179250157, con sede legale e domicilio fiscale in Via Vittor Pisani, 20, 20124, Milano, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

«C(nn)» classe non negoziata.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: «RR» medicinali soggetti a prescrizione medica.

Stampati: la confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05954

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Aromasin»

Estratto determina IP n. 824 del 20 ottobre 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale AROMASIN 25 mg Dengtos Tabletes 30 U.P. dalla Lituania con numero di autorizzazione LT/1/2000/1224/001, intestato alla società Pfizer Europe MA EEIG Boulevard De La Plaine 17 - 1050 Bruxelles Belgio e prodotto da Pfizer Italia S.r.l., località Marino del Tronto - 63100 Ascoli Piceno (AP), Italia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farma 1000 S.r.l. con sede legale in via Camperio Manfredo, 9 - 20123 Milano.

Confezione e A.I.C. n.:

AROMASIN «25 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister AL-PVDC/PVCPVDC - A.I.C. n. 052547015 (in base 10) 1L3MG7(in base 32)

Forma farmaceutica: compressa rivestita

Composizione: ogni compressa rivestita contiene:

Principio attivo: 25 mg di exemestane

Eccipienti: silice colloidale idrata (E551), crospovidone, ipromellosa (E464), magnesio stearato (E572), mannitolo (E421), cellulosa microcristallina (E460), carbossimetilamido sodico (tipo A), polisorbato 80 (E433), polivinile alcool, simeticone, macrogol 6000, saccarosio, magnesio carbonato leggero (E504), metile paraidrossibenzoato (E218), esteri cetilici della cera, talco, cera carnauba, alcool etilico, gomma laccata, titanio diossido (E171) e ossidi di ferro nero (E172).

Officine di confezionamento secondario

Kohlpharma GmbH, Im Holzhau 8, Merzig, Saarland, 66663, Germany

Prespack Sp. zo.o., Grzybowa 8C, 62-081 Wysogotowo (Poland)

De Salute S.r.l. - via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR).

Gxo Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI).

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda (LO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione e A.I.C. n.:

AROMASIN «25 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister AL-PVDC/PVCPVDC - A.I.C. n. 052547015.

Classe di rimborsabilità: Cnn.



Classificazione ai fini della fornitura

Confezione e A.I.C. n.:

AROMASIN «25 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister AL-PVDC/PVCPVDC - A.I.C. n. 052547015.

RR – medicinale soggetto a prescrizione medica

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10» pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'AIC nel Paese dell'Unione europea/spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05955

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Efexor»

Estratto determina IP n. 819 del 20 ottobre 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale EFECTIN ER 150 mg Hartkapseln, Retardiert 30 Stück dall'Austria con numero di autorizzazione 1-23043, intestato alla società Upjohn EESV Rivium Westlaan 142 2909 LD Capelle AAN Den IJssel - Paesi Bassi e prodotto da Pfizer Ireland Pharmaceuticals Little Connell - Newbridge/Co. Kildare - Irlanda e da Pfizer Manufacturing Deutschland GMBH, Betriebsstätte Freiburg Mooswaldallee 1 - 79090 Freiburg - Germania, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in CIS di Nola Isola 1, Torre 1, Int. 120 80035 Nola (NA).

Confezione e A.I.C. n.:

EFEXOR «150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 10 capsule rigide a rilascio prolungato - codice A.I.C. n. 050027022 (in base 10) 1HQJG(in base 32).

Forma farmaceutica: capsule rigide a rilascio prolungato

Composizione: una capsula rigida contiene:

principio attivo: ciascuna capsula a rilascio prolungato contiene 169,7 mg di venlafaxina cloridrato, pari a 150 mg di venlafaxina base.

Eccipienti: Contenuto della capsula: cellulosa microcristallina, etilcellulosa, ipromellosa, talco

Involucro della capsula: gelatina, ossidi di ferro rosso e giallo (E172), titanio diossido (E171)

Inchiostro di stampa della capsula: gommialacca, sodio idrossido, povidone, titanio diossido (E171), glicole propilenico.

Officine di confezionamento secondario

De Salute S.r.l. via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR)

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda(LO) -

Pharma Partners S.r.l. via E. Strobino n. 55/57 - 59100 Prato (PO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione e A.I.C. n.:

EFEXOR «150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 10 capsule rigide a rilascio prolungato

Codice A.I.C. n. 050027022

Classe di rimborsabilità: Cnn

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione e A.I.C. n.:

EFEXOR - «150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 10 capsule rigide a rilascio prolungato - A.I.C. n. 050027022

RR – medicinale soggetto a prescrizione medica

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 «pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'AIC nel Paese dell'Unione europea/spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05956

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Cipralex»

Estratto determina IP n. 823 del 20 ottobre 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale CIPRALEX 10 MG POTAHOVANE TABLET 28 U.P. dalla Repubblica Ceca con numero di autorizzazione 30/276/02-C, intestato alla società H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9, 2500 Valby (Danimarca) e prodotto da H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9, 2500 Valby (Danimarca) e prodotto da H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, DK-2500 Copenhagen-Valby, Danimarca, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa n. 160 - 21017 - Samarate (VA).

Confezione:

CIPRALEX «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro - codice A.I.C.: 050143054 (in base 10) 1HU7UG(in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;



composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:
principio attivo: 10 mg di escitalopram (come ossalato);
eccipienti: nucleo della compressa: cellulosa microcristallina, silice colloidale anidra, talco, sodio croscarmellosio e magnesio stearato;
rivestimento: ipromellosa, macrogol 400, titanio diossido (E 171).

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa n. 7 - 26824 - Cavenago D'adda (LO);

BB Farma S.r.l. viale Europa n. 160 - Samarate - 21017 - Italia;

Pricetag AD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

CIPRALEX «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro - codice A.I.C.: 050143054;
classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

CIPRALEX «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - codice A.I.C.: 050143054;

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05957

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Accusol con potassio»

Estratto determina AAM/PPA n. 682/2025 del 23 ottobre 2025

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito del *grouping* di variazione di tipo II - UK/H/0839/001-002/II/025/G, approvato dallo Stato membro di riferimento (Gran Bretagna), composto da:

una variazione di tipo II - C.I.4 - modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura per includere avvertenze sul rischio di formazione di precipitati di carbonato di calcio e aggiornamento del *Risk Management Plan* (RMP) - versione 7;

una variazione di tipo IB - B.II.F.1.b.1 - modifica nel periodo di validità o nelle condizioni di conservazione per il prodotto finito - estensione del periodo di validità del prodotto finito - pronto per la vendita: da un anno a due anni;

una variazione di tipo IB - B.II.F.1.d - modifica nel periodo di validità o nelle condizioni di conservazione per il prodotto finito - modifica nelle condizioni di conservazione per il prodotto finito: da «Conservare tra 4°C e 25°C» a «Non refrigerare né congelare».

Sono modificati i paragrafi 4.4, 6.3, 6.4, 7, 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e dell'etichettatura; modifiche in accordo al QRD template e modifiche editoriali, relativamente al medicinale: ACCUSOL CON POTASSIO.

Confezioni:

037201035 - «35 soluzione per emofiltrazione, emodialisi ed emodiafiltrazione 2 mmol/l di potassio» 2 sacche a doppia camera con doppio sigillo da 5000 ml;

037201047 «35 soluzione per emofiltrazione, emodialisi ed emodiafiltrazione 4 mmol/l di potassio» 2 sacche a doppia camera con doppio sigillo da 5000 ml.

Titolare A.I.C.: Nikkiso Belgium BV con sede legale in Industriepark 6 - 3300 Tienen (Belgio).

Numero procedura europea: UK/H/0839/001-002/II/025/G (ora IE/H/0814/001-002/).

Codice pratica: VC2/2017/405.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto mentre per il foglio illustrativo e l'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.


25A05958

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di posaconazolo, «Posaconazolo Aurobindo».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 385 del 28 ottobre 2025

Codice pratica: MCA/2022/235;

Procedura europea n. MT/H/0659/001/DC;



È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale POSA-CONAZOLO AUROBINDO, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via San Giuseppe 102, 21047 Saronno (VA), Italia.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

«100 mg compresse gastroresistenti» 24 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052490012 (in base 10) 1L1VSW (in base 32);

«100 mg compresse gastroresistenti» 48 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052490024 (in base 10) 1L1VT8 (in base 32);

«100 mg compresse gastroresistenti» 96 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052490036 (in base 10) 1L1VTN (in base 32).

Principio attivo: posaconazolo.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

APL Swift Services (Malta) Ltd - HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG3000, Malta

Generis Farmacêutica SA - Rua João de Deus, n. 19, Venda Nova, 2700-487 Amadora, Portogallo

Arrow Génériques - 26 avenue Tony Garnier, Lione, 69007, Francia

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RNRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa da rinnovare volta per volta vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: internista, infettivologo, ematologo.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso

in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'AIC abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 3 settembre 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05959

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di nifedipina, «Salativ»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 363/2025 del 23 ottobre 2025

Codice pratica: AIN/2023/2547

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SALATIV, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: So.Se.PHARM S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via dei Castelli Romani, 22 - 00071 Pomezia (RM) - Italia.



Confezione e numero di A.I.C.:

«20 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro/pvc da 30 ml con contagocce - A.I.C. n. 051004012 (in base 10) 1JNJMD (in base 32).

Principio attivo: nifedipina.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Special Product's Line S.p.a. - via Fratta Rotonda Vado Largo, 1 - 03012 Anagni (FR) - Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione e numero di A.I.C.:

A.I.C. n. 051004012 - «20 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro/pvc da 30 ml con contagocce.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione e numero di A.I.C.:

A.I.C. n. 051004012 - «20 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro/pvc da 30 ml con contagocce.

Classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità di cinque anni a decorrere dalla data di efficacia della determina di cui al presente estratto

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05960

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso a valere sui buoni fruttiferi postali e sul Libretto Smart.

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.a.) rende noto che, a partire dal 10 novembre 2025, ha in emissione una nuova tipologia di buoni fruttiferi postali, denominati «Buono a Cedola», contraddistinta dalla serie «TC005A251110».

Il Buono a Cedola, sottoscrivibile esclusivamente in forma dematerializzata da persone fisiche maggiori di età, ha una durata di cinque anni dalla data di sottoscrizione e riconosce interessi fissi corrisposti mediante il pagamento di cedole con periodicità semestrale sino alla scadenza del quinto anno sul conto corrente postale o sul libretto di risparmio postale, aventi la medesima intestazione del Buono a Cedola.

Si informa altresì che - sempre a partire dal 10 novembre 2025 - la CDP S.p.a. rende disponibile a coloro che hanno sottoscritto un Libretto Smart monointestato, avvalendosi dell'opzione Risparmio Smart, il deposito Supersmart Plus, con vincoli della durata di trecentosessantatre giorni al tasso di interesse pari al 3,00% annuo lordo a scadenza. L'opzione Risparmio Smart deve risultare attiva al momento dell'attivazione di ogni singolo accantonamento del deposito Supersmart Plus.

Le somme depositate sul Libretto Smart che non formano oggetto di accantonamento, sono remunerate al tasso d'interesse *pro tempore* vigente (il «Tasso Base», ad oggi pari allo 0,001%).

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.a. e sul sito www.poste.it nonché sul sito internet della CDP S.p.a. www.cdp.it sono a disposizione il foglio informativo e la scheda di sintesi del Buono a Cedola ed il foglio informativo aggiornato del Libretto Smart, contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle modalità di collocamento, sulle caratteristiche economiche e sulle principali clausole contrattuali, nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sui siti internet www.poste.it e www.cdp.it

25A06044



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 ottobre 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,164
Yen	177,93
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,323
Corona danese	7,4694
Lira Sterlina	0,8721
Fiorino ungherese	389,18
Zloty polacco	4,235
Nuovo leu romeno	5,084
Corona svedese	10,912
Franco svizzero	0,9264
Corona islandese	143
Corona norvegese	11,632
Rublo russo	-
Lira turca	48,7949
Dollaro australiano	1,7747
Real brasiliano	6,2477
Dollaro canadese	1,6276
Yuan cinese	8,2731
Dollaro di Hong Kong	9,0414
Rupia indonesiana	19343,82
Shekel israeliano	3,7914
Rupia indiana	102,717
Won sudcoreano	1667,22
Peso messicano	21,409
Ringgit malese	4,9004
Dollaro neozelandese	2,0186
Peso filippino	68,542
Dollaro di Singapore	1,5088
Baht thailandese	38,034
Rand sudafricano	20,0053

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A06033

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 ottobre 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,163
Yen	177,11
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,348
Corona danese	7,4693
Lira Sterlina	0,876
Fiorino ungherese	388,3
Zloty polacco	4,2375
Nuovo leu romeno	5,0835
Corona svedese	10,921
Franco svizzero	0,9262
Corona islandese	143
Corona norvegese	11,6335
Rublo russo	-
Lira turca	48,8034
Dollaro australiano	1,7745
Real brasiliano	6,2534
Dollaro canadese	1,6284
Yuan cinese	8,2589
Dollaro di Hong Kong	9,0365
Rupia indonesiana	19323,59
Shekel israeliano	3,7866
Rupia indiana	102,7108
Won sudcoreano	1670,51
Peso messicano	21,4507
Ringgit malese	4,8817
Dollaro neozelandese	2,0175
Peso filippino	68,834
Dollaro di Singapore	1,5075
Baht thailandese	37,757
Rand sudafricano	20,0624

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A06034



**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 29 ottobre 2025**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1636
Yen	177,07
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,338
Corona danese	7,4684
Lira Sterlina	0,8807
Fiorino ungherese	388,23
Zloty polacco	4,2418
Nuovo leu romeno	5,0841
Corona svedese	10,896
Franco svizzero	0,9278
Corona islandese	143,3
Corona norvegese	11,6385
Rublo russo	-
Lira turca	48,8076
Dollaro australiano	1,7631
Real brasiliano	6,222
Dollaro canadese	1,6207
Yuan cinese	8,2609
Dollaro di Hong Kong	9,0422
Rupia indonesiana	19272,36
Shekel israeliano	3,7712
Rupia indiana	102,666
Won sudcoreano	1655,74
Peso messicano	21,4634
Ringgit malese	4,8737
Dollaro neozelandese	2,0119
Peso filippino	68,316
Dollaro di Singapore	1,5062
Baht thailandese	37,578
Rand sudafricano	19,9043

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A06035


**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 30 ottobre 2025**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,155
Yen	178,37
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,378
Corona danese	7,4679
Lira Sterlina	0,8807
Fiorino ungherese	388,95
Zloty polacco	4,245
Nuovo leu romeno	5,0855
Corona svedese	10,94
Franco svizzero	0,9281
Corona islandese	144
Corona norvegese	11,6648
Rublo russo	-
Lira turca	48,496
Dollaro australiano	1,7672
Real brasiliano	6,2288
Dollaro canadese	1,6179
Yuan cinese	8,217
Dollaro di Hong Kong	8,9724
Rupia indonesiana	19249
Shekel israeliano	3,7611
Rupia indiana	102,4688
Won sudcoreano	1657,41
Peso messicano	21,4824
Ringgit malese	4,851
Dollaro neozelandese	2,0164
Peso filippino	68,081
Dollaro di Singapore	1,5047
Baht thailandese	37,503
Rand sudafricano	20,0421

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A06036



**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 31 ottobre 2025**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1554
Yen	178,14
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,327
Corona danese	7,4677
Lira Sterlina	0,8816
Fiorino ungherese	388,1
Zloty polacco	4,256
Nuovo leu romeno	5,0858
Corona svedese	10,925
Franco svizzero	0,9287
Corona islandese	144,8
Corona norvegese	11,6485
Rublo russo	-
Lira turca	48,5832

Dollaro australiano	1,7672
Real brasiliano	6,2171
Dollaro canadese	1,6207
Yuan cinese	8,222
Dollaro di Hong Kong	8,9787
Rupia indonesiana	19251,16
Shekel israeliano	3,7544
Rupia indiana	102,507
Won sudcoreano	1650,07
Peso messicano	21,4286
Ringgit malese	4,8388
Dollaro neozelandese	2,0212
Peso filippino	67,835
Dollaro di Singapore	1,5039
Baht thailandese	37,348
Rand sudafricano	20,0452

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A06037

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 17 settembre 2025, recante: «Modifica dei criteri di ripartizione delle risorse per le spese di personale destinate al Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro», del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 247 del 23 ottobre 2025).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, i titoli degli allegati D ed E, rispettivamente riportati alle pagine 61 e 62, devono intendersi correttamente formulati nel seguente modo: «Allegato D - Risorse previste articolo 2, comma 1, punto *c*), del DM 28 giugno 2019, n. 74, come modificato dal DM 22 maggio 2020, n. 59 (articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato da art. 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4)» e «Allegato E - Risorse previste articolo 2, comma 1, punto *d*), del DM 28 giugno 2019, n. 74, come modificato dal DM 22 maggio 2020, n. 59 (articolo 12, comma 3-*bis*, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4)».

25A06092


MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-261) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.




pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 5 1 1 1 0 *

€ 1,00

